



## REVISIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	<b>TESTO VIGENTE</b>
<b>INDICE</b>	<b>INDICE</b>
TITOLO I - NORME GENERALI	<i>TITOLO I - NORME GENERALI</i>
CAPO I - PRINCIPI DIRETTIVI	<i>CAPO I - PRINCIPI DIRETTIVI</i>
Art. 1. Natura giuridica, valori fondativi e finalità istituzionali	<i>Art. 1. Natura giuridica e finalità istituzionali</i>
Art. 2. Attività istituzionali	<i>Art. 2. Attività didattica, di ricerca e internazionalizzazione</i>
Art. 3. Diritto allo studio	<i>Art. 3. Diritto allo studio</i>
Art. 4. Attività culturali, sportive e ricreative	<i>Art. 4. Attività culturali, sportive e ricreative</i>
Art. 5. Organizzazione dell'Università	<i>Art. 5. Organizzazione dell'Università</i>
Art. 6. Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale	<i>Art. 6. Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale</i>
Art. 7. Risorse finanziarie	<i>Art. 7. Risorse finanziarie</i>
Art. 8. Partecipazione ad organismi privati	<i>Art. 8. Uguaglianza delle opportunità</i>
Art. 9. Diritto all'informazione	<i>Art. 9. Informazione</i>
CAPO II - FONTI NORMATIVE	<i>Art. 10. Partecipazione ad organismi privati</i>
Art. 10. Statuto	<i>CAPO II - FONTI NORMATIVE</i>
Art. 11. Codice etico e di comportamento	<i>Art. 11. Statuto</i>
Art. 12. Regolamenti	<i>Art. 12. Codice Etico</i>
TITOLO II - ORGANI DI ATENEO	<i>Art. 13. Regolamenti di Ateneo</i>
Art. 13. Organi di Ateneo	<i>Art. 14. Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche</i>



**CAPO I - RETTORE O RETTRICE**

Art. 14. Rettore o Rettrice

Art. 15. Modalità di elezione del Rettore o della Rettrice e durata del mandato

Art. 16. Prorettore vicario o Prorettrice vicaria, Delegati e Delegate

**CAPO II - SENATO ACCADEMICO**

Art. 17. Senato Accademico

Art. 18. Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Senato Accademico

**CAPO III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 19. Consiglio di Amministrazione

Art. 20. Composizione e durata del mandato del Consiglio di Amministrazione

Art. 21. Modalità di costituzione del Consiglio di Amministrazione

**CAPO IV - DIRETTORE GENERALE O DIRETTRICE GENERALE**

Art. 22. Direttore Generale o Direttrice Generale

Art. 23. Modalità di nomina del Direttore Generale o della Direttrice Generale

**CAPO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 24. Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 25. Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti

**CAPO VI - NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO**

Art. 26. Nucleo di Valutazione di Ateneo

Art. 27. Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Nucleo di Valutazione

**CAPO VII - PRESIDIO DELLA QUALITÀ**

**TITOLO II - ORGANI CENTRALI DI ATENEO**

*Art. 15. Organi centrali di Ateneo*

**CAPO I - IL RETTORE**

*Art. 16. Funzioni del Rettore*

*Art. 17. Modalità di elezione del Rettore e durata del mandato*

*Art. 18. Prorettori e delegati*

**CAPO II - IL SENATO ACCADEMICO**

*Art. 19. Funzioni del Senato Accademico*

*Art. 20. Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Senato Accademico*

**CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Art. 21. Funzioni del Consiglio di Amministrazione*

*Art. 22. Composizione e durata del mandato del Consiglio di amministrazione*

*Art. 23. Modalità di costituzione del Consiglio di Amministrazione*

**CAPO IV - IL DIRETTORE GENERALE**

*Art. 24. Funzioni del Direttore Generale*

*Art. 25. Modalità di nomina del Direttore Generale*

**CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

*Art. 26. Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti*

*Art. 27. Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti*



Art. 28. Presidio della Qualità  
Art. 29. Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Presidio della Qualità

### TITOLO III - COMITATI E COLLEGI

Art. 30. Consulta degli studenti  
Art. 31. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni  
Art. 32. Comitato per lo sport universitario  
Art. 33. Collegi disciplinari

### TITOLO IV - STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E DI

#### TERZA MISSIONE

Art. 34. Strutture per la didattica, la ricerca e la terza missione  
Art. 35. Dipartimento  
Art. 36. Organi e organizzazione interna del Dipartimento  
Art. 37. Consiglio di Dipartimento  
Art. 38. Direttore di Dipartimento o Direttrice di Dipartimento  
Art. 39. Giunta di Dipartimento  
Art. 40. Corso di studio  
Art. 41. Strutture didattiche interdipartimentali  
Art. 42. Commissione paritetica docenti-studenti  
Art. 43. Dottorato di ricerca  
Art. 44. Scuole di Specializzazione  
Art. 45. Centri di ricerca e terza missione  
Art. 46. Strutture speciali

### TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA

Art. 47. Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici  
Art. 48. Sistema bibliotecario

### TITOLO VI - NORME COMUNI

Art. 49. Decorrenza dei mandati

### CAPO VI - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 28. Funzioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo  
Art. 29. Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Nucleo di Valutazione

### TITOLO III - ORGANISMI CONSULTIVI, DI GARANZIA E DI CONTROLLO

Art. 30. La Consulta degli Studenti  
Art. 31. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni  
Art. 32. Il Collegio di disciplina

### TITOLO IV - STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 33. Strutture per la didattica e la ricerca  
Art. 34. Il Dipartimento  
Art. 35. Organi e organizzazione interna del Dipartimento  
Art. 36. Il Consiglio di Dipartimento  
Art. 37. Il Direttore di Dipartimento  
Art. 38. La Giunta del Dipartimento  
Art. 39. La Commissione paritetica docenti- studenti  
Art. 40. Strutture didattiche interdipartimentali  
Art. 41. Il Corso di studio

### TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA

Art. 42. Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici  
Art. 43. Funzioni dirigenziali  
Art. 44. Sistema bibliotecario  
Art. 45. Autonomia amministrativa e finanziaria



<p>Art. 50. Norme generali per gli organi collegiali Art. 51. Incompatibilità Art. 52. Indennità e compensi Art. 53. Federazioni e fusioni</p> <p>TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 54. Mandati in essere e nuove nomine <b>Art. 55. Limiti al rinnovo dei mandati</b> Art. 55. Adeguamenti regolamentari</p>	<p><i>TITOLO VI - NORME COMUNI</i> <i>Art. 46. Decorrenza dei mandati e funzionamento degli Organi</i> <i>Art. 47. Incompatibilità e decadenza</i> <i>Art. 48. Indennità e compensi</i> <i>Art. 49. Federazioni e fusioni</i></p> <p><i>TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i> <i>Art. 50. Proroghe dei mandati in essere e modalità di decadenza</i> <i>Art. 51. Limiti al rinnovo dei mandati</i> <i>Art. 52. Costituzione dei Dipartimenti in prima applicazione dello Statuto</i></p>
<p><b>TITOLO I</b> <b>NORME GENERALI</b></p>	
<p><b>CAPO I</b> <b>PRINCIPI DIRETTIVI</b></p>	
<p><b>Art. 1</b> <b>Natura giuridica, valori fondativi e finalità istituzionali</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'Università degli studi di Bergamo, di seguito denominata Università o Ateneo, è una istituzione pubblica, senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica con piena capacità di diritto pubblico e privato.</li><li>2. L'Università è sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore. Indirizza l'attività formativa in un rapporto inscindibile con la ricerca accademica e promuove la trasmissione e la condivisione del sapere al fine di contribuire allo sviluppo culturale, civile, economico e sociale dell'Italia e dell'Unione Europea.</li><li>3. In conformità alle norme e ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, l'Università ha autonomia statutaria, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile nei limiti fissati dalla legislazione vigente.</li></ol>	<p><b>Art. 1</b> <b>Natura giuridica e finalità istituzionali</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>L'Università degli Studi di Bergamo - di seguito denominata Università o Ateneo - è una istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, che persegue senza scopi di lucro la finalità della formazione intellettuale e della ricerca scientifica e tecnologica.</i></li><li>2. <i>In attuazione dell'art. 33 della Costituzione, l'Università ha autonomia statutaria, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile nei limiti della legislazione vigente.</i></li><li>3. <i>L'Università è una comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale amministrativo e tecnico e di servizio. Essa persegue i propri fini nel rispetto e per la promozione della persona umana, con il concorso responsabile di tutte le componenti.</i></li><li>4. <i>Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'Università favorisce sia il confronto ed il rapporto con le realtà istituzionali, sociali, culturali e produttive locali, nazionali ed internazionali,</i></li></ol>



4. L'Università sostiene e garantisce il pieno rispetto dei valori di libertà, laicità, pluralità e sostenibilità indipendentemente da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico. Contrasta in ogni ambito di sua pertinenza qualsiasi forma di discriminazione **legata** all'identità di genere, all'etnia, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali.
5. L'Università garantisce libertà di insegnamento, libertà e autonomia nell'organizzazione della ricerca, indipendenza scientifica e valorizzazione del merito. Promuove la molteplicità degli approcci scientifici e le connessioni tra saperi, innovazioni e prospettive, come strumenti di pensiero critico, dialogo, apprendimento e scambio intergenerazionale e transnazionale.
6. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e della Ricerca, favorendo la dimensione internazionale delle proprie attività istituzionali, facendone propri i principi e gli strumenti per garantire una formazione all'avanguardia e promuovere una ricerca di eccellenza di respiro internazionale.
7. L'Università garantisce il diritto allo studio in conformità con gli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana e le pari opportunità nell'accesso agli studi.
8. L'Università investe nel benessere di tutta la comunità universitaria favorendo la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di studio e la crescita della persona. Garantisce pari opportunità nei meccanismi di reclutamento e di carriera. Promuove lo sviluppo organizzativo e una cultura della qualità, della partecipazione e della responsabilità diffusa in tutti i suoi organi e **in tutte** le sue strutture.

*sia progetti di sviluppo interuniversitario nell'ambito delle politiche della cooperazione internazionale.*

**Art. 2**

**Attività istituzionali**

1. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Università rilascia titoli di studio relativi ai vari livelli di formazione universitaria in conformità a quanto previsto dalla legge. Svolge l'attività didattica e organizza le relative strutture al fine di perseguire la qualità più

**Art. 2**

**Attività didattica, di ricerca e internazionalizzazione**

1. *Nell'ambito delle proprie finalità l'Università svolge l'attività didattica e organizza le relative strutture al fine di perseguire la qualità più elevata di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.*



elevata di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e delle norme in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio e di stato giuridico del personale docente ricercatore.

2. L'Università favorisce l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca e di percorsi di alta formazione permanente al fine di contribuire al perfezionamento e all'aggiornamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale di ogni singolo soggetto in accordo alle proprie esigenze formative.
3. L'Università collabora con istituzioni comunitarie e internazionali, con enti pubblici e privati per il progresso civile e per lo sviluppo sostenibile. Opera nel proprio contesto territoriale in rapporto con le proprie finalità istituzionali, promuovendo confronti e azioni con gli attori sociali, culturali e del mondo economico, produttivo e della formazione.
4. L'Università sostiene l'attivazione di programmi integrati di studio, di iniziative di cooperazione e di sviluppo con organismi nazionali e internazionali per la realizzazione di programmi di formazione e di ricerca.
5. L'Università favorisce la mobilità del personale e degli studenti, la collaborazione interuniversitaria, i programmi integrati di studio, gli insegnamenti, i corsi di studio in lingua straniera, in una visione di comunità scientifica internazionale.
6. L'Università provvede all'istituzione di borse e premi di studio, anche con il supporto di soggetti esterni, per studenti meritevoli e capaci, anche se privi di mezzi. Persegue politiche per facilitare la residenzialità e mobilità degli studenti e del personale.
7. L'Università adotta i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo. Favorisce l'accesso alle risorse informative on-line per garantire una maggiore diffusione delle conoscenze e promuovere il trasferimento delle stesse. Garantisce il rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela,

2. *L'Università rilascia titoli di studio relativi ai vari livelli di formazione universitaria, in conformità a quanto previsto dalla legge e nelle forme e modalità disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.*

3. *L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento dei titoli di primo e di secondo livello e disciplinati da appositi regolamenti.*

4. *L'Università istituisce, organizza e promuove attività di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale, rivolte anche a soggetti esterni.*

5. *Per la migliore efficacia dell'attività didattica l'Università organizza servizi didattici integrativi e di tutorato, oltre a sostenere l'effettuazione di stage e tirocini formativi.*

6. *L'Università può istituire borse di studio per cittadini italiani e stranieri, posizioni cosiddette di visiting student, visiting scholar e visiting professor, nonché borse di studio, premi di operosità scientifica, sussidi per il tirocinio formativo e di avviamento al lavoro, per studenti meritevoli, diplomati, laureati, dottori di ricerca.*

7. *Nell'ambito delle proprie finalità l'Università svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica ed opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi.*

8. *Nell'ambito delle proprie finalità l'Università promuove iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione, attraverso una maggiore mobilità del personale e degli studenti, l'attivazione di programmi integrati di studio, di iniziative di cooperazione con organismi nazionali e internazionali per la realizzazione di programmi di formazione e di ricerca e l'attivazione, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di insegnamenti e di corsi di studio in lingua straniera.*

9. *Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali l'Università provvede all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione, ed assicura a quanti operano al suo interno l'effettivo esercizio delle libertà di insegnamento e di ricerca*



l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale, bibliografico, documentario ed archivistico.

8. L'Università opera secondo il metodo della pianificazione, della programmazione e della valutazione dei risultati, in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione al fine di assicurare i più alti livelli di efficacia e di efficienza. Garantisce alle strutture preposte alle attività di ricerca e di didattica autonomia organizzativa, come espressamente riservata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Garantisce la ripartizione delle risorse secondo criteri certi e predeterminati, improntati a logiche di merito, coerenti con gli indirizzi strategici adottati e con i risultati conseguiti.
9. L'Università attua programmi indirizzati alla formazione e alla valorizzazione di tutto il proprio personale. Promuove condizioni di studio e di lavoro attente alla salute, alla sicurezza e all'ergonomia degli ambienti. Favorisce l'eliminazione delle barriere architettoniche, ambientali e sociali all'integrazione delle persone. Promuove attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso apposite forme organizzative.
10. L'Università promuove l'uso di linguaggi inclusivi e attenti alle differenze; indica cariche e incarichi con titoli al femminile e al maschile, nel rispetto dei valori della massima comunicabilità leggibilità e comprensibilità della lingua italiana. La scelta della forma femminile o maschile è nella libera disponibilità di chi assume la carica o l'incarico.

### Art. 3

#### Diritto allo studio

1. L'Università organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario, anche in collaborazione con gli enti del territorio.
2. L'Università promuove il diritto allo studio, in particolare a beneficio degli studenti in situazione di fragilità, e l'inclusione di studenti con disabilità o disturbi del neurosviluppo.

nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge, di Statuto e di regolamenti.

10. L'Università fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, anche incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

### Art. 3

#### Diritto allo studio

1. L'Università degli Studi di Bergamo, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e della vigente legge in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario e collabora a tale scopo con gli Enti territoriali nelle forme ritenute di volta in volta più idonee.
2. L'Università promuove il diritto allo studio e l'inclusione degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento.



<p>3. L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale della comunità studentesca ed alla sua piena partecipazione alle attività universitarie. Inoltre attiva servizi intesi ad agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro.</p> <p>4. L'Università sostiene e promuove le attività di servizio alla propria comunità studentesca svolte in forme associative, di volontariato e di cooperazione.</p> <p>5. L'Università promuove l'istituzione di borse di studio per studenti capaci e meritevoli e si impegna a potenziare i progetti di didattica internazionale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.</p>	<p>3. <i>L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla loro piena partecipazione alle attività universitarie.</i></p> <p>4. <i>L'Università riconosce, promuove, sostiene e pubblicizza le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi svolte in forme associative, di volontariato e di cooperazione, che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dallo Statuto e dai regolamenti.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>Attività culturali, sportive e ricreative</b></p> <p>1. L'Università riconosce e promuove le attività culturali, <b>sportive</b> e ricreative della comunità studentesca e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative rappresentative, anche convenzionandosi con enti pubblici e privati ed associazioni operanti in tali ambiti.</p> <p>2. L'Università favorisce attività autogestite dalla comunità studentesca e dal personale nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>Attività culturali, sportive e ricreative</b></p> <p>1. <i>L'Università riconosce, promuove, sostiene e pubblicizza, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative rappresentative, convenzionandosi con gli Enti pubblici e privati, nonché con le associazioni operanti in tali ambiti.</i></p> <p>2. <i>Il Comitato per lo sport universitario riconosce, promuove e coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché ai programmi di sviluppo e di promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalle disposizioni vigenti.</i></p> <p>3. <i>La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento di altre attività possono essere affidati in tutto o in parte mediante convenzioni al C.U.S.I., che provvede per il tramite del C.U.S. Bergamo.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>Organizzazione dell'Università</b></p> <p>1. L'organizzazione dell'Università è funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e di terza missione e deve assicurare un efficiente utilizzo delle strutture e una efficace erogazione dei servizi.</p> <p>2. L'organizzazione dell'Università è ispirata ai seguenti principi:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>Organizzazione dell'Università</b></p> <p><i>L'organizzazione dell'Università è funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e deve assicurare un efficiente utilizzo delle strutture e dei servizi.</i></p> <p><i>L'organizzazione dell'Università è ispirata ai seguenti principi:</i></p> <p><i>- distinzione fra la funzione di indirizzo e di controllo che compete agli Organi di governo e la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, che</i></p>



<p>a. distinzione fra la funzione di indirizzo e di controllo che compete agli Organi di governo e la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, che spetta al Direttore Generale, ai Dirigenti e, nei limiti stabiliti dalla regolamentazione interna, ai Responsabili delle strutture;</p> <p>b. gestione dell'attività sulla base di programmi e progetti;</p> <p>c. gestione per budget delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio.</p>	<p><i>spetta al Direttore Generale, ai Dirigenti e, nei limiti stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;</i></p> <p><i>- gestione dell'attività sulla base di programmi e progetti;</i></p> <p><i>- gestione per budget delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio centrali e periferiche.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p><b>Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale</b></p> <p>1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato.</p> <p>2. L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia <b>sia</b> all'estero.</p> <p>3. L'Università può svolgere attività di ricerca, consulenza e formazione, anche per conto terzi, mediante stipula di contratti e convenzioni.</p> <p>4. L'Università può concedere l'utilizzo del proprio marchio per attività promosse ed organizzate da terzi, <b>purché siano</b> coerenti con le sue finalità istituzionali e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p><b>Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale</b></p> <p>1. <i>Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Università, ferma restando l'esclusione di scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato.</i></p> <p>2. <i>L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero.</i></p> <p>3. <i>L'Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.</i></p> <p>4. <i>L'Università provvede, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di servizi didattici, amministrativi ed assistenziali ad integrazione delle attività istituzionali svolte, nonché, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, sia ai concorsi pubblici, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.</i></p>



	<p>5. <i>L'Università, anche su proposta delle strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare con Enti pubblici e privati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>accordi per il finanziamento degli affidamenti e delle supplenze da attribuire nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento universitario;</i></li><li>• <i>accordi che abbiano per oggetto l'attivazione di cicli di esercitazioni;</i></li><li>• <i>accordi per i dottorati di lingua straniera;</i></li><li>• <i>accordi per attività di ricerca;</i></li><li>• <i>accordi per il finanziamento di borse di studio di qualsiasi tipo e di incentivi per la ricerca anche a favore di cittadini stranieri;</i></li><li>• <i>accordi per prestazioni professionali rivolte all'esterno e all'interno;</i></li><li>• <i>accordi per attività di orientamento e di formazione e per ogni altra attività didattica, scientifica e di ricerca, volta anche allo sviluppo e alla formazione sul territorio.</i></li></ul> <p>6. <i>L'Università riconosce e promuove la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, nel rispetto delle specifiche autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>Risorse finanziarie</b></p> <p>1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- trasferimenti da parte dello Stato e di altri Enti pubblici;</li><li>- tasse e contributi universitari dovuti dalla comunità studentesca;</li><li>- forme autonome di finanziamento, quali proventi derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi, corrispettivi di contratti e convenzioni, proventi da attività, contributi volontari, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, donazioni e altri atti di liberalità.</li></ul> <p>2. L'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>Risorse finanziarie</b></p> <p>1. <i>Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, di altri Enti pubblici e privati e da entrate proprie.</i></p> <p>2. <i>Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e di convenzioni.</i></p> <p>3. <i>I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.</i></p> <p>4. <i>Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.</i></p>

#### Art. 8

##### Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca e terza missione o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.
2. La partecipazione dell'Università, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
  - a. disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;
  - b. destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
  - c. limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
  - d. previsione espressa di patti di salvaguardia parasociali che tutelino l'Università in caso di aumenti di capitale;
  - e. diritto di recedere qualora l'oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato.
3. Ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, nonché al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, l'Università può costituire o partecipare ad una Fondazione universitaria di diritto privato con la partecipazione di enti, associazioni ed imprese.  
La Fondazione è disciplinata da apposito Statuto, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
4. La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario, contemperandolo con le proprie esigenze operative.
5. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Generale, pubblicato nella sezione del sito dedicata.

#### Art. 10

##### Partecipazione ad organismi privati

1. *L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.*
2. *La partecipazione dell'Università, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, deve comunque conformarsi ai seguenti principi:*
  - *attestazione del livello universitario dell'attività svolta, ad opera del Senato Accademico;*
  - *disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;*
  - *destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;*
  - *limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.*
3. *Ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, nonché al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, l'Università può costituire, in qualità di Ente di riferimento, una Fondazione universitaria di diritto privato con la partecipazione di Enti, Associazioni ed Imprese.*  
*La Fondazione è disciplinata da apposito Statuto, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.*
4. *La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi della libertà e dell'autonomia organizzativa della ricerca e con oneri a carico del comodatario.*
5. *La licenza gratuita del marchio è consentita solo in occasione di manifestazioni celebrative e, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.*
6. *Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed*



<p>6. L'Università effettua periodicamente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove necessario, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>7. Il recesso dell'Università dagli organismi cui partecipa è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.</p>	<p><i>aggiornato elenco a cura del Direttore Generale. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>Uguaglianza delle opportunità</b></p> <p><i>L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, così come previsto dal Codice Etico e dalla normativa vigente.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>Diritto all'informazione</b></p> <p>1. L'Università ispira la propria attività al principio della trasparenza, della pubblicità e dell'informazione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.</p> <p>2. L'Università assicura la diffusione regolare ed efficace delle informazioni all'interno dell'Ateneo e adeguata pubblicizzazione a tutte le sue attività, garantendo la migliore circolazione delle informazioni all'esterno.</p> <p>3. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a <b>facilitare</b> l'accesso, la fruizione e la circolazione.</p> <p>4. È garantito a chiunque ne abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università, secondo le disposizioni di legge.</p> <p>5. È consentito a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>Informazione</b></p> <p>1. <i>L'Università assicura adeguata pubblicizzazione a tutte le sue attività, garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.</i></p> <p>2. <i>È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università, secondo le disposizioni di legge o di regolamento</i></p>



<p>"Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati e di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare, secondo le disposizioni di legge.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CAPO II FONTI NORMATIVE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10 Statuto</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lo Statuto è adottato nel rispetto delle norme che disciplinano il sistema universitario italiano ed è espressione fondamentale dell'autonomia funzionale dell'Università.</li><li>2. L'iniziativa per la modifica dello Statuto può avvenire su proposta al Rettore da parte o di almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o <b>di almeno un terzo</b> della Consulta degli studenti. <b>Le modifiche allo statuto</b> sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.</li><li>3. Lo Statuto <b>modificato</b> è emanato, dopo la fase di controllo di legittimità e di merito previsto dalla legge, con Decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11 Statuto</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Il presente Statuto è adottato nel rispetto delle norme che disciplinano il sistema universitario italiano ed è espressione fondamentale dell'autonomia funzionale dell'Università degli Studi di Bergamo secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione.</i></li><li>2. <i>Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.</i></li><li>3. <i>Le modifiche dello Statuto possono essere proposte al Rettore dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dai Dipartimenti e dalla Consulta degli Studenti.</i></li><li>4. <i>Le modifiche dello Statuto sono emanate con decreto del Rettore nel rispetto della normativa vigente ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</i></li></ol>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11 Codice etico e di comportamento</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Codice etico e di comportamento del personale docente, della comunità studentesca e del personale <b>tecnico-amministrativo</b> determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e di responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme in esso contenute sono volte</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12 Codice Etico</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Il Codice Etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e di responsabilità nei confronti dell'Istituzione universitaria.</i></li><li>2. <i>Il Codice Etico si applica a tutta la comunità universitaria, formata dai docenti, dai ricercatori, dal personale tecnico e amministrativo e dagli studenti.</i></li></ol>

<p>ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Il Codice e le relative modifiche sono deliberate dal Senato Accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche del Codice possono essere proposte al Rettore dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dai Dipartimenti, dalla Consulta degli Studenti, dal Comitato Unico di Garanzia.</li> <li>3. L'accertamento di violazioni del Codice, fatte salve le prerogative e le competenze connesse ai procedimenti disciplinari, porta all'irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo Codice.</li> <li>4. Nel rispetto del principio del contraddittorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione spettano al Senato Accademico, su proposta del Rettore.</li> <li>5. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza di collegi e organi deputati ai procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla legge.</li> <li>6. Le sanzioni decise dal Senato Accademico sono irrogate dal Rettore.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. <i>Il Codice Etico e le relative modifiche sono deliberate dal Senato Accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche del Codice Etico possono essere proposte al Rettore dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dai Dipartimenti, dalla Consulta degli Studenti, dal Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.</i></li> <li>4. <i>Le norme del Codice Etico sono finalizzate ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. In caso di loro violazione il Codice prevede l'applicazione di una delle seguenti sanzioni, da applicarsi secondo i criteri di gradualità e proporzionalità:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>il biasimo orale;</i></li> <li>- <i>il biasimo scritto;</i></li> <li>- <i>il divieto di ricoprire incarichi istituzionali o la decadenza dai medesimi, nel caso di infrazione grave o recidiva.</i></li> </ul> </li> <li>5. <i>Sulle violazioni del Codice Etico, qualora esse non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, nel rispetto del principio del contraddittorio decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.</i></li> <li>6. <i>Nei casi in cui la condotta integri non solo un illecito deontologico per violazione del Codice Etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli Organi deputati ai procedimenti disciplinari così come previsto dall'art. 32 dello Statuto.</i></li> <li>7. <i>Le sanzioni decise dal Senato Accademico sono applicate dal Rettore.</i></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <b>Regolamenti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nell'ambito della propria autonomia normativa, l'Università adotta regolamenti in materia di didattica, ricerca, terza missione e organizzazione.</li> <li>2. I regolamenti sono deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, a maggioranza assoluta dei componenti. I regolamenti che contengono parti di competenza del Senato Accademico e parti di</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> <b>Regolamenti di Ateneo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Il Senato Accademico approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto i seguenti regolamenti di Ateneo e le relative modifiche:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Regolamento Generale di Ateneo, che definisce e disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento degli Organi centrali di Ateneo e dei Servizi di biblioteca, i criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e le procedure di elezione degli Organi di ogni ordine e grado dell'Università e delle rappresentanze in essi presenti, ad eccezione</i></li> </ol> </li> </ol>



<p>competenza del Consiglio di Amministrazione devono essere approvati nella loro interezza da ambedue gli Organi.</p> <p>3. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente Statuto, sono preliminarmente approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>4. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento stesso o dal decreto di emanazione.</p>	<p><i>dei rappresentanti degli studenti, la cui elezione è disciplinata dal Regolamento degli Studenti;</i></p> <p>b) <i>Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli delle strutture didattiche e scientifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tra questi, in particolare, il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale; disciplina altresì, indicando i criteri generali, i servizi didattici integrativi, le attività culturali, formative e di aggiornamento, anche destinate a soggetti esterni alla propria comunità;</i></p> <p>c) <i>Regolamento degli Studenti, che fissa i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche negli Organi in cui sia prevista la loro presenza per legge o per Statuto.</i></p> <p>2. <i>Il Consiglio di Amministrazione approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto i seguenti regolamenti di Ateneo e le relative modifiche:</i></p> <p>a) <i>Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale e l'attività negoziale in coerenza con le norme vigenti in materia.</i></p> <p>3. <i>Gli altri regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. I regolamenti che contengono parti di competenza del Senato Accademico e parti di competenza del Consiglio di Amministrazione devono essere approvati nella loro interezza da ambedue gli Organi.</i></p> <p>4. <i>Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono trasmessi al Ministero che esercita il controllo di legittimità e di merito.</i></p> <p>5. <i>I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento stesso</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche</b></p> <p>1. <i>I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal Regolamento Generale di Ateneo,</i></p>



	<p><i>l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.</i></p> <p><i>2. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente Statuto, sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti. Gli stessi sono soggetti all'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze. Sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.</i></p>
<p><b>TITOLO II</b> <b>ORGANI DI ATENEO</b></p>	<p><b>TITOLO II</b> <b>ORGANI CENTRALI DI ATENEO</b></p>
<p><b>Art. 13</b> <b>Organi di Ateneo</b></p> <p>1. Sono Organi di Ateneo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Rettore o Rettrice;</li><li>Senato Accademico;</li><li>Consiglio di Amministrazione;</li><li>Direttore Generale o Direttrice Generale;</li><li>Collegio dei Revisori dei Conti;</li><li>Nucleo di Valutazione;</li><li>Presidio della Qualità.</li></ol>	<p><b>Art. 15</b> <b>Organi centrali di Ateneo</b></p> <p>1. Sono Organi centrali dell'Ateneo il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Nucleo di Valutazione.</p>
<p><b>CAPO I</b> <b>RETTORE O RETTRICE</b></p>	<p><b>CAPO I</b> <b>IL RETTORE</b></p>
<p><b>Art. 14</b> <b>Rettore o Rettrice</b></p> <p>1. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università. Al Rettore sono attribuite le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università, da realizzarsi secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, equità e promozione del merito.</p> <p>2. In particolare spetta al Rettore:</p>	<p><b>Art. 16</b> <b>Funzioni del Rettore</b></p> <p>1. Al Rettore è attribuita la rappresentanza legale dell'Università. Spettano al Rettore le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università, da realizzarsi secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.</p> <p>2. In particolare spetta al Rettore:</p>



- a. proporre il documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo;
- b. proporre i documenti di bilancio preventivo e consuntivo;
- c. convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche in seduta congiunta;
- d. emanare lo Statuto, i regolamenti, il Codice etico e di comportamento e le loro modificazioni e integrazioni;
- e. proporre la nomina del Direttore Generale;
- f. conferire incarichi di insegnamento a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama in conformità alla normativa vigente;
- g. avviare i procedimenti disciplinari, secondo le modalità definite dalla legge, irrogando, quando prevista, sanzione non superiore alla censura;
- h. avviare i procedimenti in caso di violazione del Codice etico e di comportamento e proporre al Senato Accademico la relativa sanzione, qualora la materia non ricada tra le competenze dei collegi disciplinari di cui all'art. 33;
- i. stipulare accordi e contratti per i quali la legge, lo Statuto o i regolamenti non prevedano una diversa competenza;
- j. assegnare gli spazi e le risorse edilizie alle diverse strutture dell'Ateneo;
- k. vigilare su tutte le strutture e i servizi di Ateneo e formulare direttive per il buon andamento delle attività;
- l. rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato, fatta salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione;
- m. utilizzare le risultanze del Nucleo di Valutazione nella sua azione di indirizzo e di controllo;
- n. nominare i componenti del Collegio di disciplina;
- o. ogni altra funzione ed attività non espressamente attribuita ad altri Organi dallo Statuto.

- a) *la proposta del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo;*
  - b) *la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;*
  - c) *la convocazione e la presidenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche in seduta congiunta;*
  - d) *l'emanazione dello Statuto e dei regolamenti;*
  - e) *la proposta di nomina del Direttore Generale;*
  - f) *l'iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità definite dalla legge;*
  - g) *l'irrogazione della sanzione non superiore alla censura, secondo le modalità definite dalla legge e previo parere consultivo del Collegio di disciplina;*
  - h) *l'avvio dei procedimenti in caso di violazione del Codice Etico e la proposta al Senato Accademico della relativa sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;*
  - i) *la stipulazione degli accordi e dei contratti per i quali la legge, lo Statuto o i regolamenti non prevedano una diversa competenza;*
  - l) *l'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie alle diverse strutture dell'Ateneo;*
  - m) *la vigilanza su tutte le strutture e i servizi di Ateneo e la formulazione di direttive per il buon andamento delle attività;*
  - n) *ogni altra funzione ed attività non espressamente attribuita ad altri Organi dallo Statuto.*
3. *Il Rettore può provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, salvo ratifica dell'Organo competente nella seduta immediatamente successiva e nei termini fissati dal Regolamento Generale di Ateneo.*



- |  |  |
|--|--|
| <p>3. Il Rettore, in caso di necessità e di urgenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti in materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica dell'Organo competente nella seduta immediatamente successiva.</p> <p>4. Il Rettore può optare per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> |  |
|--|--|

#### Art. 15

##### Modalità di elezione del Rettore o della Rettrice e durata del mandato

1. Il Rettore è eletto tra i professori **di prima fascia**, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, in servizio presso le Università italiane e dura in carica per un unico mandato di 6 anni, non rinnovabile.
2. L'elettorato attivo è costituito:
  - a. dal personale docente e ricercatore a tempo indeterminato;
  - b. dal personale ricercatore a tempo determinato. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,50;
  - c. dal personale dirigente e tecnico-amministrativo. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,25;
  - d. dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti negli Organi di Ateneo e nel comitato regionale per il diritto allo studio universitario;
  - e. dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti nei collegi delle strutture per la didattica e la ricerca di cui all'art. 34, con voto ponderato moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,20.
3. Le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento del procedimento elettorale sono specificate dal Regolamento generale di Ateneo. Il Rettore è eletto a scrutinio segreto, nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validità delle votazioni successive alle prime due, è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

#### Art. 17

##### Modalità di elezione del Rettore e durata del mandato

1. *Il Rettore è eletto tra i professori ordinari, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, in servizio presso le Università italiane.  
Il mandato del Rettore è unico, non è rinnovabile e ha la durata di sei anni.*
2. *L'elettorato attivo è costituito:*
  - *da tutti i professori e ricercatori di ruolo e a tempo indeterminato;*
  - *dai ricercatori a tempo determinato. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,30;*
  - *dal personale dirigente e amministrativo e tecnico a tempo indeterminato. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,20;*
  - *dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nelle Commissioni paritetiche studenti-docenti, nell'organo per il diritto allo studio e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,50.*
3. *La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo fra il trentesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione.*
4. *Il Rettore è eletto a scrutinio segreto, nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validità delle votazioni successive alle prime due, è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel*



4. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro competente e dura in carica 6 anni a decorrere dalla nomina. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica, le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Decano, o in subordine dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, il quale avvia le procedure per la nuova elezione entro 30 giorni.
5. Qualora il Senato Accademico proponga al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del presente Statuto, il Decano, o, in caso di impedimento, il professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, convocherà entro 30 giorni il corpo elettorale, affinché esso si pronunci in merito alla mozione. Nel caso in cui questa ottenga la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, il Decano, o il secondo professore in ordine di anzianità, indirà una nuova elezione.

*ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.*

*5. Il Rettore è nominato dal Ministro con proprio decreto ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.*

*6. Qualora il Senato Accademico proponga al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore, ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, il Decano, o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, convocherà entro 30 giorni il corpo elettorale, affinché esso si pronunci in merito alla mozione. Nel caso in cui questa ottenga la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, il Decano, o il secondo professore in ordine di anzianità, indirà una nuova elezione.*

<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p><b>Prorettore vicario o Prorettrice vicaria, Delegati e Delegate</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Rettore nomina il Prorettore vicario scegliendolo tra i professori di <b>prima fascia</b> a tempo pieno. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o di impedimento <b>temporanei</b>.</li> <li>2. Il Prorettore vicario esercita anche eventuali funzioni specifiche che gli vengano delegate con decreto rettorale.</li> <li>3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi anche di Prorettori delegati e di Delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale vengono precisati i compiti, gli ambiti loro affidati e la scadenza del mandato. I Prorettori delegati e i Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori delegati e i Delegati possono, su proposta del Rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli Organi dell'Università ed essere invitati alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.</li> <li>4. Il Rettore può altresì conferire delega di specifiche funzioni a singoli docenti, anche a carattere temporaneo.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b></p> <p><b>Prorettori e delegati</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Il Rettore nomina il Prorettore vicario scegliendolo tra i professori ordinari. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o di impedimento.</i></li> <li>2. <i>Il Prorettore vicario esercita anche le eventuali funzioni che gli sono state delegate con decreto rettorale.</i></li> <li>3. <i>Il Prorettore vicario esercita le funzioni di Rettore nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio da parte del Rettore in carica; tali funzioni vengono esercitate sino all'entrata in carica del nuovo Rettore eletto.</i></li> <li>4. <i>Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi anche di Prorettori delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale vengono precisati i compiti e i settori loro affidati. I Prorettori delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori delegati possono, su proposta del Rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli Organi dell'Università ed essere invitati alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.</i></li> <li>7. <i>Il Rettore può altresì conferire deleghe di specifiche funzioni a singoli docenti.</i></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b> <b>SENATO ACCADEMICO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b> <b>IL SENATO ACCADEMICO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b></p> <p><b>Senato Accademico</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Senato Accademico esercita tutte le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di ricerca, di terza missione e di servizi alla comunità studentesca dell'Ateneo, formulando proposte, pareri e atti deliberativi in materia, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare formula proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e strutture didattiche e scientifiche.</li> <li>2. In particolare, spetta al Senato Accademico:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. approvare le modifiche allo <b>S</b>tatuto;</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p><b>Funzioni del Senato Accademico</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Il Senato Accademico esercita tutte le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e strutture didattiche e scientifiche.</i></li> <li>2. <i>In particolare spetta al Senato Accademico:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo;</i></li> </ol> </li> </ol>

- b. approvare il Regolamento generale di Ateneo e le relative modifiche;
  - c. approvare i regolamenti in materia di didattica, **di ricerca e di terza missione**, compresi quelli delle strutture didattiche e scientifiche e le relative modifiche;
  - d. approvare i regolamenti in materia studentesca;
  - e. approvare il Codice etico e di comportamento e le relative modifiche;
  - f. accertare le violazioni e irrogare le sanzioni in caso di violazione del Codice etico e di comportamento, su proposta del Rettore e qualora la materia non ricada tra le competenze dei collegi disciplinari di cui all'art. 33;
  - g. svolgere le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture didattico-scientifiche;
  - h. proporre al corpo elettorale la mozione di sfiducia al Rettore, da approvarsi con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Senato Accademico, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato del Rettore;
  - i. **approvare**, prima dell'inizio di ogni anno accademico, la programmazione annuale dell'attività didattica, anche sulla base di proposte delle competenti strutture didattiche, entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione e previsti nel bilancio di previsione;
  - j. determinare i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche;
3. Il Senato Accademico formula pareri obbligatori nelle materie richiamate al comma 1, in quelle previste dalla legge e in particolare in ordine:
- a. al documento di programmazione strategica di Ateneo proposto dal Rettore;
  - b. alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale;
  - c. al bilancio di previsione annuale e triennale e al conto consuntivo;

- b) *l'approvazione dei regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli delle strutture didattiche e scientifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;*
  - c) *l'approvazione del Codice Etico e delle relative modifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;*
  - d) *l'accertamento delle violazioni e la decisione sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione del Codice Etico, su proposta del Rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;*
  - e) *lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture didattico-scientifiche;*
  - f) *sottoporre al corpo elettorale mozione di sfiducia al Rettore, da approvarsi con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Senato Accademico, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato del Rettore;*  
*la predisposizione ed approvazione, prima dell'inizio di ogni anno accademico, della programmazione annuale dell'attività didattica, anche sulla base di proposte delle competenti strutture didattiche, entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione e previsti nel bilancio di previsione;*  
*la determinazione dei criteri per la distribuzione dei professori e dei ricercatori fra le strutture didattiche e scientifiche.*
- 3. Il Senato Accademico formula pareri obbligatori nelle materie richiamate al comma 1, in quelle previste dalla legge e in particolare in ordine: al documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo; al bilancio di previsione annuale e triennale e al conto consuntivo; all'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture didattiche e scientifiche; al conferimento dell'incarico di Direttore Generale; alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti.*
- 4. Il Senato Accademico formula pareri su qualsiasi argomento che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame.*



<p>d. al piano dell'offerta formativa e all'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture didattiche e scientifiche;</p> <p>e. alla proposta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità;</p> <p>f. al conferimento dell'incarico di Direttore Generale;</p> <p>g. alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti;</p> <p>h. alla concessione dei patrocini e della licenza d'uso del marchio di Ateneo.</p> <p>4. Il Senato Accademico esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi e dai regolamenti e si esprime su qualsiasi argomento che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b></p> <p><b>Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Senato Accademico</b></p> <p>1. Il Senato Accademico è composto da n. 21 componenti come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. il Rettore, componente di diritto, che lo presiede e nomina i componenti elettivi;</li><li>b. 6 componenti eletti tra i Direttori di Dipartimento, rappresentanti delle diverse aree scientifico disciplinari dell'Ateneo, dal personale docente e ricercatore;</li><li>c. 3 docenti di prima fascia eletti dai docenti di prima fascia dell'Ateneo;</li><li>d. 3 docenti di seconda fascia eletti dai docenti di seconda fascia dell'Ateneo;</li><li>e. 2 ricercatori eletti dai ricercatori dell'Ateneo;</li><li>f. 1 rappresentante degli studenti di dottorato eletto con modalità previste in via regolamentare;</li><li>g. 3 rappresentanti degli studenti eletti con modalità previste in via regolamentare;</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b></p> <p><b>Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Senato Accademico</b></p> <p>1. <i>Il Senato Accademico è composto da n. 19 membri come di seguito indicato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>il Rettore, che lo presiede;</i></li><li>- <i>5 componenti eletti tra i Direttori di Dipartimento, rappresentanti delle diverse aree scientifico disciplinari dell'Ateneo; l'elettorato attivo spetta ai professori e ricercatori;</i></li><li>- <i>3 professori di prima fascia eletti dai professori di prima fascia dell'Ateneo;</i></li><li>- <i>3 professori di seconda fascia eletti dai professori di seconda fascia dell'Ateneo;</i></li><li>- <i>2 ricercatori eletti dai ricercatori dell'Ateneo;</i></li><li>- <i>3 rappresentanti degli studenti eletti con le modalità previste dal Regolamento degli Studenti;</i></li><li>- <i>2 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico eletti con le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.</i></li></ul>



<p>h. 2 rappresentanti del personale <b>tecnico-amministrativo</b> eletti con le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.</p> <p>2. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita anche le funzioni di segretario, o un suo delegato, i Direttori di Dipartimento che non sono già componenti del Senato Accademico e il Prorettore vicario. Alle sedute possono partecipare, su invito del Rettore e limitatamente ai rispettivi ambiti di competenza, i Prorettori, i Delegati, il Presidente del Nucleo di Valutazione, il Presidente del Presidio di Qualità, i Dirigenti.</p> <p>3. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno la metà dei componenti con diritto di voto. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del Senato Accademico sono fissate dal Regolamento generale di Ateneo.</p> <p>4. Il Senato Accademico <b>dura in carica tre anni; il mandato dei senatori è di pari durata, salvo quello dei rappresentanti degli studenti e quello del rappresentante degli studenti di dottorato che sono di durata biennale.</b> Il mandato di ciascun componente può essere immediatamente rinnovato una sola volta.</p>	<p>2. <i>Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita anche le funzioni di segretario, i Direttori di Dipartimento che non sono già membri del Senato Accademico e il Prorettore vicario.</i></p> <p>3. <i>Il Senato Accademico è convocato dal Rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno la metà dei membri con diritto di voto.</i></p> <p>4. <i>Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del Senato Accademico sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.</i></p> <p>5. <i>Il Senato Accademico dura in carica tre anni. Il mandato di ciascun componente può essere immediatamente rinnovato una sola volta.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b> <b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b> <b>IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b> <b>Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e gestionale, di programmazione finanziaria e di fabbisogni del personale, annuale e pluriennale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.</p> <p>2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. adottare il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;</li><li>b. approvare i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca;</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b> <b>Funzioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. <i>Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale, pluriennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.</i></p> <p>2. <i>In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <i>l'adozione del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;</i></li><li>b) <i>l'approvazione del documento di programmazione strategica pluriennale dell'Ateneo sulla base della proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico;</i></li></ul>

- c. approvare, in conformità alla programmazione strategica pluriennale, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e i relativi interventi attuativi;
- d. definire i criteri generali per determinare le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi.
- Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico:
- a. approvare il documento di programmazione strategica pluriennale dell'Ateneo sulla base della proposta del Rettore;
- b. approvare il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo sulla base della proposta del Rettore, per gli aspetti di sua specifica competenza, disponendo adempimenti di competenza;
- c. conferire l'incarico di Direttore Generale su proposta del Rettore;
- d. approvare l'attivazione o la modifica di corsi, sedi e strutture didattiche e scientifiche;
- e. approvare la soppressione di corsi, sedi e strutture didattiche e scientifiche;
- f. deliberare in ordine all'irrogazione delle sanzioni o all'archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale docente e ricercatore, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina;
- g. approvare la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione triennale dell'Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa.
3. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere obbligatorio in ordine ai regolamenti in materia di didattica, di ricerca e di terza missione, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e scientifiche, nonché al Codice etico e di comportamento.

- c) *l'approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo sulla base della proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, per gli aspetti di sua specifica competenza, prevedendone la relativa trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;*
- d) *il conferimento dell'incarico di Direttore Generale su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico;*
- e) *la deliberazione in ordine all'attivazione o alla modifica di corsi, sedi e strutture didattiche e scientifiche, previo parere favorevole del Senato Accademico;*
- f) *la deliberazione in ordine alla soppressione di corsi, sedi e strutture didattiche e scientifiche, previo parere del Senato Accademico;*
- g) *la deliberazione in ordine ai procedimenti disciplinari relativamente ai professori e ai ricercatori universitari, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina;*
- h) *l'approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione triennale dell'Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;*
- i) *l'approvazione dei provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca;*
- l) *l'approvazione, in conformità alla programmazione strategica pluriennale, del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e dei relativi interventi attuativi.*
3. *Il Consiglio di Amministrazione esprime parere obbligatorio in ordine ai regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e scientifiche, nonché al Codice Etico.*
4. *Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno una Giunta composta da cinque componenti, compreso il Rettore che la presiede. Alla Giunta possono essere delegate specifiche materie di natura operativa e gestionale già definite in atti di programmazione, con esclusione di quelle elencate ai precedenti commi 2 e 3.*

4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno una Giunta composta da cinque componenti, compreso il Rettore che la presiede.
5. Alla Giunta possono essere delegate specifiche materie di natura operativa e gestionale già definite in atti di programmazione.

**Art. 20**

**Composizione e durata del mandato del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 11 componenti come di seguito indicato:
  - a. il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;
  - b. n. 2 rappresentanti degli studenti eletti con le modalità previste in via regolamentare;
  - c. n. 8 componenti scelti, ponendo adeguata attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello. Tra questi, in particolare, dovranno essere individuati:
    - i. n. 3 consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai 3 anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
    - ii. n. 5 consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.
2. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, o un suo delegato, che esercita anche le funzioni di segretario, e il Prorettore vicario.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; il mandato dei consiglieri è di pari durata, salvo quello dei rappresentanti degli studenti che è di durata biennale.
4. Il mandato di ciascun componente può essere immediatamente rinnovato una sola volta.
5. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dal Regolamento generale di Ateneo.

**Art. 22**

**Composizione e durata del mandato del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 11 membri come di seguito indicato:
  - il Rettore, membro di diritto, che lo presiede;
  - n. 2 rappresentanti degli studenti eletti con le modalità previste dal Regolamento degli Studenti;
  - n. 8 componenti scelti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di una esperienza professionale di alto livello. Dovrà essere data una adeguata attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Tra questi, in particolare, dovranno essere individuati:
    - n. 3 consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai 3 anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
    - n. 5 consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.
2. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita anche le funzioni di segretario, e il Prorettore vicario.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; il mandato dei consiglieri è di pari durata, salvo quello dei rappresentanti degli studenti che è di durata biennale.
4. Il mandato di ciascun componente può essere immediatamente rinnovato una sola volta.
5. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.



<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b></p> <p><b>Modalità di costituzione del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. I consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo verranno individuati con la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. valutazione da parte del Rettore delle candidature raccolte, anche a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito, contenente le caratteristiche soggettive richieste. Il Rettore si avvarrà di una commissione di valutazione da lui nominata sentito il Senato Accademico, al fine di pervenire alla definizione di una rosa di candidati;</li><li>b. individuazione e nomina dei componenti, nell'ambito della rosa di candidati definita nei termini di cui alla precedente lett. a), da parte del Rettore con proprio decreto, sentito obbligatoriamente il Senato Accademico.</li></ul> <p>2. I consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo verranno individuati con la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pubblicazione di avviso sul sito dell'Ateneo contenente le caratteristiche soggettive richieste;</li><li>b. valutazione delle candidature pervenute da parte di un Comitato consultivo nominato dal Rettore, al fine di pervenire alla definizione di una rosa di candidati;</li><li>c. individuazione nell'ambito della suddetta rosa di candidati e nomina dei componenti, da parte del Rettore con proprio decreto, sentito obbligatoriamente il Senato Accademico.</li></ul> <p>3. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici con riferimento a ciascuna componente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b></p> <p><b>Modalità di costituzione del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. I consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo verranno individuati con la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <i>valutazione da parte del Rettore delle candidature raccolte, anche a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito, contenente le caratteristiche soggettive richieste. Nella valutazione il Rettore si avvarrà di un Comitato consultivo composto dal Sindaco di Bergamo, dal Presidente della Provincia di Bergamo e dal Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bergamo, al fine di pervenire alla definizione di una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare;</i></li><li>b) <i>individuazione e nomina dei componenti, nell'ambito della rosa di candidati definita nei termini di cui alla precedente lett. a), da parte del Rettore con proprio decreto, sentito obbligatoriamente il Senato Accademico.</i></li></ul> <p>2. I consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo verranno individuati con la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <i>pubblicazione di avviso sul sito dell'Ateneo contenente le caratteristiche soggettive richieste;</i></li><li>b) <i>valutazione delle candidature pervenute da parte del Rettore, con l'assistenza di un Comitato consultivo composto dai Direttori di Dipartimento, al fine di pervenire alla definizione di una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare;</i></li><li>c) <i>individuazione e nomina dei componenti, nell'ambito della rosa di candidati definita nei termini di cui alla precedente lett. b), da parte del Rettore con proprio decreto, sentito obbligatoriamente il Senato Accademico.</i></li></ul> <p>3. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici con riferimento a ciascuna componente.</p>
<b>CAPO IV</b> <b>DIRETTORE GENERALE O DIRETTRICE GENERALE</b>	<b>CAPO IV</b> <b>IL DIRETTORE GENERALE</b>
<b>Art. 22</b>	<b>Art. 24</b>

### **Direttore Generale o Direttrice Generale**

1. Il Direttore Generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale **tecnico-amministrativo** dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.
2. In particolare il Direttore Generale:
  - a. cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli Organi di governo;
  - b. affida ai Dirigenti e ai Responsabili **delle unità organizzative** gli incarichi e le responsabilità degli specifici progetti, definendo altresì gli obiettivi che gli stessi devono perseguire, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali; dirige, coordina e controlla le attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
  - c. svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale, compresi i rapporti sindacali e di lavoro;
  - d. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa nell'ambito delle direttive espresse dal Consiglio di Amministrazione e nei termini individuati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
  - e. collabora con il Rettore nella predisposizione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo, del bilancio annuale, della predisposizione del budget e del conto consuntivo;
  - f. assiste il Rettore nell'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie;
  - g. provvede alla gestione dei servizi e della struttura logistica dell'Ateneo, dando attuazione al piano degli interventi edilizi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
  - h. tiene un elenco aggiornato di tutti gli organismi pubblici e privati cui l'Università partecipa, così come dei

### **Funzioni del Direttore Generale**

1. Al Direttore Generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo.
2. In particolare spetta al Direttore Generale:
  - a) curare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli Organi di governo e attribuire ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi gli incarichi e le responsabilità degli specifici progetti, definendo altresì gli obiettivi che gli stessi devono perseguire, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali;
  - b) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) svolgere l'attività di organizzazione e gestione del personale, compresi i rapporti sindacali e di lavoro;
  - d) dirigere, coordinare e controllare le attività dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
  - e) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa nei termini individuati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
  - f) collaborare con il Rettore nella predisposizione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo, del bilancio annuale, della predisposizione del budget e del conto consuntivo;
  - g) assistere il Rettore nell'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie;
  - h) provvedere alla gestione dei servizi e della struttura logistica dell'Ateneo, dando attuazione al piano degli interventi edilizi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
  - i) formulare proposte ed esprimere pareri su richiesta del Rettore.



<p>rappresentanti da essa designati, e ne rende possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse;</p> <p>i. formula proposte ed esprime pareri su richiesta del Rettore.</p>	
<p><b>Art. 23</b></p> <p><b>Modalità di nomina del Direttore Generale o della Direttrice Generale</b></p> <p>1. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico. Il Direttore Generale dovrà essere scelto tra soggetti personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di con funzioni dirigenziali, individuato di norma con selezione pubblica.</p> <p>2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile.</p> <p>3. L'incarico di Direttore Generale vicario è attribuito dal Direttore Generale, con proprio decreto, nel quale è determinata anche la scadenza del suo mandato. Il Direttore Generale vicario sostituisce il Direttore Generale in caso di impedimento o di assenza temporanei e può ricevere deleghe specifiche per la trattazione di particolari materie.</p>	<p><b>Art. 25</b></p> <p><b>Modalità di nomina del Direttore Generale</b></p> <p>1. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.</p> <p>Il Direttore Generale dovrà essere scelto tra soggetti di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di funzioni dirigenziali.</p> <p>2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile.</p> <p>3. L'incarico di Direttore Generale vicario è attribuito dal Rettore su proposta del Direttore Generale.</p> <p>Il Direttore Generale vicario sostituisce il Direttore Generale in caso di impedimento o di assenza e può ricevere deleghe specifiche per la trattazione di particolari materie.</p>
<p><b>CAPO V</b></p> <p><b>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b></p>	<p><b>CAPO V</b></p> <p><b>IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b></p>
<p><b>Art. 24</b></p> <p><b>Collegio dei Revisori dei Conti</b></p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Ateneo. In particolare spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:</p> <p>a. esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;</p> <p>b. esprimere parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;</p>	<p><b>Art. 26</b></p> <p><b>Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti</b></p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Ateneo. In particolare spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:</p> <p>a) esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;</p> <p>b) esprimere parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;</p> <p>c) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale,</p>



<p>c. compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa.</p> <p>2. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso collegialmente e singolarmente agli atti e ai documenti dell'Università.</p> <p>3. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Ove occorra, il Collegio delibera un proprio regolamento interno di funzionamento.</p>	<p>sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa.</p> <p>4. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso collegialmente e singolarmente agli atti e ai documenti dell'Università.</p> <p>5. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6. Ove occorra, il Collegio delibera un proprio regolamento interno di funzionamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b></p> <p><b>Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti</b></p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato. Tale componente sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore;</li><li>b. un componente effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;</li><li>c. un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero di riferimento.</li></ul> <p>2. I componenti non possono appartenere al personale dipendente dell'Università e almeno due tra i componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.</p> <p>3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica tre anni; non possono essere confermati per più di un mandato successivo a quello di nomina.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b></p> <p><b>Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti</b></p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato. Tale componente sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore;</li><li>b) un componente effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;</li><li>c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra Dirigenti e Funzionari del Ministero stesso.</li></ul> <p>2. I componenti non possono appartenere al personale dipendente dell'Università e almeno due tra i membri effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.</p> <p>3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica tre anni; non possono essere confermati per più di un mandato successivo a quello di nomina.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO VI</b> <b>NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPO VI</b> <b>IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b> <b>Nucleo di Valutazione di Ateneo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> <b>Funzioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo</b></p>

<p>1. Al Nucleo di Valutazione (NdV) di Ateneo compete la valutazione interna delle attività didattiche, di ricerca e terza missione, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, attraverso la verifica della produttività della didattica e della ricerca, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonché del buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare spetta al Nucleo di Valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;</li> <li>verificare l'attività di ricerca e terza missione svolta dai Dipartimenti;</li> <li>verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;</li> <li>monitorare e verificare gli adempimenti in materia di trasparenza e di valutazione interna;</li> <li>svolgere, in raccordo con l'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.</li> </ol> <p>2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia rispetto agli altri Organi di Ateneo, ai quali riferisce periodicamente con apposite relazioni i risultati dell'attività di valutazione;</p> <p>3. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, nonché la pubblicità e la diffusione dei suoi atti nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.</p>	<p><i>1. Al Nucleo di Valutazione di Ateneo compete la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, attraverso la verifica della produttività della didattica e della ricerca, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonché del buon andamento dell'azione amministrativa.</i></p> <p><i>In particolare spetta al Nucleo di Valutazione:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;</i></li> <li><i>verificare l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;</i></li> <li><i>verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;</i></li> <li><i>svolgere, in raccordo con l'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.</i></li> </ol> <p><i>2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e periodicamente comunica le risultanze della sua attività direttamente al Rettore. Accede alle fonti informative in possesso di tutte le strutture dell'Università, può richiedere informazioni supplementari e può convocare i Responsabili delle diverse strutture.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b></p> <p><b>Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Nucleo di Valutazione</b></p> <p>1. Il Nucleo di Valutazione è composto da 7 componenti. Di questi, uno è eletto dalla componente studentesca con modalità previste in</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b></p> <p><b>Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Nucleo di Valutazione</b></p> <p>1. <i>Il Nucleo di Valutazione è composto da 7 membri, di cui uno eletto dagli studenti con le modalità previste dal Regolamento degli Studenti.</i></p>



<p>via regolamentare; gli altri componenti, compreso il Presidente, sono nominati dal Rettore previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, tra soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Ateneo, dei quali almeno due esperti in valutazione anche non accademica; il curriculum dei componenti del Nucleo di Valutazione è reso pubblico sul sito dell'Università.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Il Presidente del Nucleo di Valutazione può essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.</li><li>3. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta.</li><li>4. La carica di componente del Nucleo di Valutazione è incompatibile con l'esercizio di ogni altra carica accademica prevista dal presente Statuto.</li></ol>	<p><i>Gli altri componenti, compreso il Coordinatore, sono nominati dal Rettore previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, tra soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Ateneo, dei quali almeno due esperti in valutazione anche non accademica; il curriculum dei componenti il Nucleo di Valutazione è reso pubblico sul sito dell'Università.</i></p> <p><i>Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione può essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. <i>Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta.</i></li></ol>
<p><b>CAPO VII</b> <b>PRESIDIO DELLA QUALITÀ</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> <b>Presidio della Qualità</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'Ateneo, al fine di assicurare la qualità del suo sistema, si avvale di un Presidio della Qualità (PQA). Il Presidio della Qualità svolge le funzioni relative alle procedure di assicurazione della qualità, per promuovere e migliorare la qualità della didattica, della ricerca e della terza missione, nonché tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dal sistema di assicurazione della qualità di ateneo, coerentemente con gli indirizzi degli organi di governo dell'Ateneo, della politica di Ateneo per la qualità e delle linee guida di ANVUR.</li><li>2. L'Università assicura al Presidio della Qualità l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, nonché la pubblicità e la diffusione dei suoi atti nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.</li></ol>	



<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b></p> <p><b>Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Presidio della Qualità</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Presidio della Qualità è costituito da una componente accademica e da una componente tecnico-amministrativa, entrambe con elevata conoscenza dei processi di didattica, di ricerca o di terza missione, nonché da una rappresentanza degli studenti definita in via regolamentare. Il Presidio è istituito ed organizzato con apposito Decreto Rettorale che ne definisce la durata.</li><li>2. Il Presidio della Qualità è coordinato da un Presidente, docente di ruolo dell'Ateneo, nominato dal Rettore con proprio decreto.</li><li>3. I componenti del Presidio della Qualità non possono rivestire il ruolo di Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di Studio, componente delle Commissioni paritetiche, <b>Coordinatore di dottorato di ricerca</b> e del Nucleo di Valutazione.</li></ol>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>Comitati e collegi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>Organismi consultivi, di garanzia e di controllo</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>Consulta degli studenti e delle studentesse</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Al fine di favorire la partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo è costituita la Consulta degli Studenti con la funzione di presentare al Rettore proposte e pareri in ordine ai diversi aspetti dell'attività universitaria che interessano la componente studentesca.</li><li>2. La Consulta è composta dagli studenti eletti negli Organi universitari, compresi quelli per il diritto allo studio, nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti e delle Strutture didattiche interdipartimentali e nei corsi di laurea. In particolare è richiesto il parere della Consulta sulle seguenti materie:<ol style="list-style-type: none"><li>a. regolamentazione studentesca;</li><li>b. interventi di attuazione del diritto allo studio;</li></ol></li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>La Consulta degli studenti</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Al fine di favorire la partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo è costituita la Consulta degli Studenti con la funzione di presentare al Rettore proposte e pareri in ordine ai diversi aspetti dell'attività universitaria che interessano la componente studentesca.</i></li><li>2. <i>La Consulta è composta dagli studenti eletti negli Organi universitari, compresi quelli per il diritto allo studio, e nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti e delle Strutture didattiche interdipartimentali.</i></li><li>3. <i>La Consulta potrà avere accesso, nel rispetto della vigente normativa, alle informazioni necessarie per l'attuazione della propria attività.</i></li><li>4. <i>In particolare sarà richiesto il parere della Consulta sulle seguenti materie:</i><ol style="list-style-type: none"><li>a) <i>Regolamento degli Studenti;</i></li><li>b) <i>interventi di attuazione del diritto allo studio;</i></li><li>c) <i>determinazione della contribuzione studentesca.</i></li></ol></li></ol>

- c. determinazione della contribuzione studentesca.
  - d. gestione delle aule studio degli spazi degli studenti.
3. L'Università garantisce alla Consulta, nel rispetto della vigente normativa, l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti.

**Art. 31**

**Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni**

1. L'Università costituisce al suo interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito denominato CUG, ai sensi della normativa vigente.
2. Il CUG ha il compito di promuovere la reale parità e l'integrazione tra tutte le componenti che operano nell'Ateneo, valorizzando il benessere della comunità universitaria e contrastando qualsiasi forma di discriminazione.
3. Il Presidente del CUG è nominato dal Rettore, sentito il Direttore Generale, scegliendolo tra gli appartenenti ai ruoli dell'Ateneo. Composizione, competenze e modalità di funzionamento del CUG sono definite in via regolamentare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Il CUG opera in collaborazione con la figura di consigliere nazionale di parità e di consigliere di fiducia dell'Ateneo, le cui attribuzioni e modalità di nomina sono definite in via regolamentare.
5. L'Università assicura al CUG l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, nonché la pubblicità e la diffusione dei suoi atti nel

**Art. 31**

**Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni**

1. L'Università costituisce al suo interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito denominato CUG, ai sensi della normativa vigente.
2. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato:
  - da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione;
  - da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, di nomina elettiva;
  - dal Presidente designato dall'Amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli della stessa, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da salvaguardare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

*Nella composizione del CUG è garantita la rappresentanza di entrambe le componenti, contrattualizzata e non contrattualizzata, del personale dell'Università.*

*Il CUG è nominato con atto del Direttore Generale.*

*Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con il/la consigliere/a nazionale di parità.*

*L'Università garantisce al CUG i mezzi e gli strumenti necessari per il proprio funzionamento.*



<p>rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.</p>	<p><i>Le modalità di funzionamento del CUG sono disciplinate da apposito regolamento interno.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> <b>Comitato per lo sport universitario</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Comitato per lo sport universitario (CSU) riconosce, promuove e coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché ai programmi di sviluppo e di promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalle disposizioni vigenti.</li><li>2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite in via regolamentare.</li><li>3. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento di altre attività possono essere affidati in tutto o in parte, mediante convenzioni, <b>alla</b> FederCUSI, che provvede per il tramite del CUS Bergamo.</li></ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>Collegi disciplinari</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sono collegi disciplinari: Il Collegio di Disciplina e l'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari.</li><li>2. Il Collegio di Disciplina è competente nello svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore per le violazioni per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione superiore alla censura. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, attraverso sezioni, distinte per fascia, e nel rispetto del contraddittorio. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, sarà competente il Collegio a sezioni unite. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall'<b>art. 14, comma 2, let. 3</b>, e, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo,</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> <b>Il Collegio di disciplina</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Il procedimento disciplinare sui docenti è affidato a un Collegio di disciplina, composto da tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre ricercatori confermati, tutti in regime di tempo pieno, nominati dal Senato Accademico per un triennio accademico, con mandato immediatamente rinnovabile per una sola volta.</i></li><li>2. <i>Il Senato Accademico nomina altresì tre membri supplenti, uno per ognuna delle categorie di cui al comma 1 e nel rispetto dei requisiti ivi previsti; i membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di assenza, impedimento o di situazioni che ne richiedano l'astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c.</i></li><li>3. <i>Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, attraverso sezioni, distinte per fascia, e nel rispetto del contraddittorio.</i></li><li>4. <i>Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, sarà competente il Collegio a sezioni unite.</i></li></ol>

vincolante, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione. In caso di illeciti disciplinari del Rettore, la titolarità dell'avvio del procedimento disciplinare è in capo al Decano di Ateneo.

Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori di **prima fascia**, **tre professori di seconda fascia** e tre ricercatori, tutti in regime di tempo pieno e indeterminato, eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli, **ove possibile appartenenti ad altri Atenei**, e nominati dal **Rettore** per un triennio, con mandato immediatamente rinnovabile per una sola volta. Le modalità di elezione sono definite in via regolamentare.

Il **Rettore** nomina altresì tre componenti supplenti, **secondo l'ordine della graduatoria degli eletti nei rispettivi ruoli e nel rispetto dei requisiti ivi previsti**; i componenti supplenti subentrano ai componenti effettivi in caso di assenza, impedimento o di situazioni che ne richiedano l'astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c.

3. Per le infrazioni commesse dal personale tecnico-amministrativo, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, l'Università si avvale dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari (UPD).

L'UPD è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti nominati dal Direttore Generale, anche tra personale di altre Pubbliche Amministrazioni. La durata del mandato è definita nel decreto di nomina.

L'UPD provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. L'UPD conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

5. *Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, lett. f) e, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione.*

6. *Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.*

7. *Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione.*



4. La partecipazione ai collegi disciplinari non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.	
<b>TITOLO IV STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E TERZA MISSIONE</b>	<b>TITOLO IV STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b></p> <p><b>Strutture per la didattica, la ricerca e la terza missione</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sono strutture per la didattica, la ricerca e la terza missione:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dipartimenti;</li><li>b. Strutture didattiche interdipartimentali;</li><li>c. Dottorato di ricerca;</li><li>d. Scuole di specializzazione;</li><li>e. Centri di ricerca e terza missione;</li><li>f. Strutture speciali.</li></ol></li><li>2. Alle suddette strutture può essere riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione autonomia amministrativa e assegnato un budget, in relazione alle peculiari caratteristiche, secondo quanto definito in via regolamentare.</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Strutture per la didattica e la ricerca</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative, della ricerca scientifica, nonché delle attività rivolte all'esterno, ad esse correlate o accessorie, sono attribuite ai Dipartimenti.</i></li><li>2. <i>Ai Dipartimenti, in coerenza con il loro progetto scientifico e formativo, afferiscono i professori, i ricercatori di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato appartenenti a settori scientifici disciplinari omogenei.</i></li><li>3. <i>Per una più efficace gestione del proprio progetto scientifico i Dipartimenti potranno prevedere Istituti o Centri quali semplici articolazioni dipartimentali da costituirsi in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico; la relativa disciplina dovrà essere prevista dal Regolamento Generale di Ateneo.</i></li><li>4. <i>Per la gestione dei corsi di dottorato di ricerca, di alta formazione post-laurea o per specifiche attività di ricerca o di servizio didattico trasversali ai Dipartimenti, potranno essere costituiti, con il coinvolgimento dei Dipartimenti interessati per affinità di settore scientifico disciplinare, Scuole e Centri di Ateneo o interateneo, anche al fine di favorire il migliore utilizzo delle risorse e delle competenze presenti nell'Università. Tali Scuole o Centri sono istituiti con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ciascuno per quanto di sua competenza; il loro funzionamento sarà disciplinato con apposito Regolamento di Ateneo.</i></li></ol>

**Art. 35**  
**Dipartimento**

1. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e di terza missione, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. Ciascun Dipartimento deve essere costituito da un numero non inferiore a 38 tra professori e ricercatori afferenti a settori scientifici disciplinari omogenei; in ogni caso la sua composizione dovrà garantire la sostenibilità dei corsi di studio allo stesso afferenti. Il personale docente e ricercatore di nuova nomina afferisce, di norma, al Dipartimento che ne ha proposto la chiamata.
3. L'istituzione, la modifica e la soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. L'istituzione avviene sulla base di un progetto scientifico e didattico presentato da almeno 38 tra professori e ricercatori. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'attivazione, tenendo conto della disponibilità delle risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie per il suo funzionamento.
4. Qualora il numero dei docenti di un Dipartimento scenda sotto il numero minimo definito al precedente comma 2, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, assume gli atti ritenuti necessari, compresa la disattivazione nel caso in cui il numero risulti inferiore a 35.
5. Ad ogni Dipartimento, nei limiti delle risorse disponibili, compete una dotazione finanziaria stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di parametri definiti dal Senato Accademico.
6. L'Ateneo assicura ai Dipartimenti un adeguato livello di supporto tecnico-amministrativo per l'erogazione di tutti i servizi assegnati.
7. Il funzionamento dei Dipartimenti è disciplinato da specifici Regolamenti.

**Art. 34**  
**Il Dipartimento**

1. *Il Dipartimento è la struttura in cui si valorizzano e si coordinano le risorse umane per le attività di didattica e di ricerca.*
2. *Il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:*
  - a) *organizza e coordina l'attività didattica dei corsi di studio ad esso afferenti;*
  - b) *promuove, coordina e organizza le attività di ricerca di propria competenza, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore e del diritto di questi di accedere ai finanziamenti per la ricerca.*
3. *Ciascun Dipartimento deve essere costituito da un numero non inferiore a 38 tra professori e ricercatori afferenti a settori scientifici disciplinari omogenei; in ogni caso la sua composizione dovrà garantire la sostenibilità dei Corsi di studio allo stesso afferenti.*
4. *L'istituzione, la modifica e la soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. L'istituzione avviene sulla base di un progetto scientifico e didattico presentato da almeno 38 tra professori e ricercatori. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'attivazione, tenendo conto della disponibilità delle risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie per il suo funzionamento.*
5. *Qualora il numero dei docenti di un Dipartimento scenda sotto il numero minimo definito al precedente comma 3, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, assume gli atti ritenuti necessari, compresa la disattivazione nel caso in cui il numero risulti inferiore a 35.*
6. *Ad ogni Dipartimento, nei limiti delle risorse disponibili, compete una dotazione finanziaria stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di parametri definiti dal Senato Accademico.*



**Art. 36**

**Organi e organizzazione interna del Dipartimento**

1. Gli Organi del Dipartimento sono il Consiglio di Dipartimento, il Direttore e la Giunta, ove costituita.
2. L'eventuale istituzione di articolazioni interne per l'organizzazione dei compiti e per le attività di assicurazione della qualità del Dipartimento è determinata in via regolamentare.
3. Al Dipartimento è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa nei limiti e con le modalità previste dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

**Art. 35**

**Organi e organizzazione interna del Dipartimento**

1. *Gli Organi del Dipartimento sono il Consiglio di Dipartimento, il Direttore e la Giunta.*
2. *I Dipartimenti con un numero di docenti superiore a 60 potranno costituire al proprio interno un Consiglio per la Didattica ed un Consiglio per la ricerca, con funzioni di promozione e coordinamento dell'attività didattica e di ricerca; la relativa disciplina deve essere prevista dal Regolamento Generale di Ateneo.*
3. *Ogni Dipartimento deve costituire una Commissione paritetica composta da docenti e studenti.*
4. *Al Dipartimento è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.*

#### Art. 37

##### Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito:
  - a. dal personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento;
  - b. da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; l'elettorato attivo e passivo è riservato ai dipendenti a tempo indeterminato secondo modalità definite in via regolamentare;
  - c. da un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti della commissione paritetica docenti-studenti afferenti al Dipartimento tra i loro rappresentanti negli stessi;
  - d. da un rappresentante dei dottorandi, ove previsti, eletto dai dottorandi dei corsi di dottorato afferenti al Dipartimento;
  - e. da un rappresentante degli specializzandi, ove previsti.
2. I rappresentanti di cui al precedente comma hanno diritto di voto solo sugli argomenti di loro interesse, da prevedere nel Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Consiglio di Dipartimento ha il compito di promuovere, programmare e gestire le attività di didattica, di ricerca e terza missione che fanno capo al Dipartimento, in conformità con gli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
4. Al Consiglio di Dipartimento sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:
  - a. formulare il proprio progetto didattico, di ricerca e di terza missione, ai fini dell'elaborazione dei documenti di programmazione strategica;
  - b. formulare motivate richieste di posizioni di professore e ricercatore, in relazione alle esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione, nell'ambito della programmazione triennale dell'Ateneo e del budget assegnato;
  - c. promuovere e coordinare le attività di ricerca e di terza missione;

#### Art. 36

##### Il Consiglio di Dipartimento

1. *Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori e dai ricercatori che fanno parte del Dipartimento e da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico individuato dal personale di supporto al Dipartimento stesso. Il Consiglio di Dipartimento ha il compito di programmare e gestire le attività di didattica e di ricerca che fanno capo al Dipartimento, in conformità con gli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.*
2. *Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti funzioni:*
  - a) *formula il proprio progetto didattico e scientifico, anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo;*
  - b) *elabora la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da sottoporre al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;*
  - c) *elabora la proposta di programmazione annuale dell'attività didattica, entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico;*
  - d) *determina e distribuisce i compiti ed il carico didattico dei professori e dei ricercatori, sulla base della regolamentazione approvata dagli Organi di Ateneo e in conformità con gli indirizzi di cui al comma 1 del presente articolo;*
  - e) *formula la proposta di modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;*
  - f) *approva il piano annuale delle ricerche, anche ai fini della richiesta di finanziamento;*
  - g) *approva contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione e di consulenza, realizzate anche a seguito di finanziamenti o commesse esterne in armonia con gli orientamenti espressi dal Senato Accademico ed in conformità con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;*



- d. formulare la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori;
- e. assicurare la copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di studio secondo le modalità definite in via regolamentare;
- f. proporre l'ordinamento didattico e le relative modifiche dei corsi di studio nonché l'attivazione di dottorati di ricerca, master universitari, corsi di perfezionamento e alta formazione;
- g. proporre la programmazione annuale dell'attività didattica;
- h. proporre l'istituzione delle Strutture di cui all'art. 34, comma 1;
- i. svolgere attività di ricerca, di formazione e di terza missione anche a seguito di finanziamenti o commesse esterne, approvando i relativi contratti e convenzioni in armonia con gli orientamenti espressi dal Senato Accademico ed in conformità con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della regolamentazione in materia;
- j. programmare e definire le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie acquisite all'esterno o assegnate nell'ambito del budget di Ateneo per le attività di propria pertinenza;
- k. approvare le relazioni annuali riguardanti l'attività didattica, di ricerca e terza missione;
- l. prendere in esame le risultanze delle attività di assicurazione della qualità di Dipartimento;
- m. deliberare in merito al Regolamento di funzionamento del Dipartimento, nonché ai regolamenti di propria competenza previsti da norme di legge o dallo Statuto;
- n. esercitare tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate da norme generali, dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

- h) *programma e definisce le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie acquisite all'esterno o assegnate nell'ambito del budget di Ateneo per le attività di propria pertinenza;*
- i) *approva la relazione annuale riguardante l'attività didattica e di ricerca;*
- l) *approva il Regolamento del Dipartimento, nonché quelli di propria competenza previsti da norme di legge o dallo Statuto;*
- m) *esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate da norme generali, dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.*

#### Art. 38

##### Direttore di Dipartimento o Direttrice di Dipartimento

1. Il Direttore ha funzioni di rappresentanza e coordinamento e attuazione delle politiche del Dipartimento. Promuove e coordina le attività scientifiche, didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità del Dipartimento.
2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'attuazione delle rispettive delibere. In particolare, spetta al Direttore:
  - a. promuovere e curare l'organizzazione e la gestione delle attività del Dipartimento, vigilando in ordine all'osservanza delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti e del Codice etico e di comportamento;
  - b. sottoscrivere su delega del Rettore convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione e di terza missione a seguito di finanziamenti o commesse esterne;
  - c. sottoscrivere contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione e di terza missione a seguito di finanziamenti o commesse esterne;
  - d. adottare in caso di necessità e di urgenza, con proprio decreto, provvedimenti in materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica dell'Organo competente nella seduta immediatamente successiva;
  - e. esercitare tutte le altre funzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, fatta salva la possibilità di eleggere un professore di seconda fascia di ruolo a tempo pieno ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Le modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal Regolamento generale di Ateneo.

#### Art. 37

##### Il Direttore di Dipartimento

1. *Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'attuazione delle rispettive delibere.*
2. *In particolare spetta al Direttore:*
  - a) *promuovere e curare l'organizzazione e la gestione delle attività del Dipartimento, vigilando in ordine all'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;*
  - b) *stipulare convenzioni e contratti secondo le procedure previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;*
  - c) *provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;*
  - d) *esercitare tutte le altre funzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.*
3. *Il Direttore è eletto dai componenti il Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, fatta salva la possibilità di eleggere un professore di seconda fascia di ruolo a tempo pieno ai sensi delle disposizioni vigenti.*
4. *Il Direttore è eletto a scrutinio segreto, nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validità delle singole elezioni è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità, è eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in età. Le ulteriori modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.*
5. *Il Direttore dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.*
6. *Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un vicario, che in caso di impedimento o di assenza lo supplisce in tutte le sue funzioni.*



<p>5. Il Direttore resta in carica tre anni <b>accademici</b> e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta; in sede di prima applicazione i mandati con scadenza diversa saranno prorogati al 30 settembre successivo.</p> <p>6. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, il Decano del Dipartimento assume le funzioni del Direttore limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e provvede immediatamente ad indire nuove elezioni.</p> <p>7. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un vicario, che in caso di impedimento o di assenza <b>temporanea</b> lo supplisce in tutte le sue funzioni. <b>Il Direttore, su proposta del Consiglio di Dipartimento, nomina</b> dei referenti a supporto delle attività di ricerca, didattica, di terza missione o di altre <b>funzioni istituzionali</b>, attribuendo anche i compiti correlati al sistema di assicurazione qualità di Ateneo.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b> <b>Giunta di Dipartimento</b></p> <p>1. La Giunta, ove costituita, è un organo con competenze gestionali che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.</p> <p>2. Fanno parte della Giunta il Direttore, che la convoca e la presiede, il vicario e un numero di docenti stabilito dal regolamento del Dipartimento.</p> <p>3. Svolge specifiche funzioni che ad essa vengano delegate dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità e nei limiti determinati dal regolamento del Dipartimento.</p> <p>4. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b> <b>La Giunta del Dipartimento</b></p> <p>1. <i>La Giunta è un organo con competenze gestionali che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.</i></p> <p>2. <i>Fanno parte della Giunta il Direttore, che la convoca e la presiede, il vicario e un numero di docenti stabilito dal Regolamento del Dipartimento.</i></p> <p>3. <i>Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta specifiche funzioni secondo le modalità e nei limiti determinati dal Regolamento del Dipartimento.</i></p> <p>4. <i>Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b> <b>Corso di studio</b></p> <p>1. Il corso di studio è l'unità organizzativa fondamentale per la progettazione e per la gestione dell'offerta formativa dell'Ateneo.</p> <p>2. I corsi di studio istituiti presso l'Ateneo sono quelli inseriti nel Regolamento didattico di Ateneo. I corsi di studio afferiscono di norma ad un Dipartimento; possono essere istituiti corsi di studio</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 41</b> <b>Il Corso di studio</b></p> <p>1. <i>Il Corso di studio è l'unità organizzativa fondamentale per la progettazione e per la gestione dell'offerta formativa dell'Ateneo.</i></p> <p>2. <i>I Corsi di studio istituiti presso l'Ateneo sono quelli inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo.</i></p>

<p>interdipartimentali ed interateneo, secondo le modalità previste dal regolamento didattico di Ateneo.</p>	<p>3. <i>I Corsi di studio afferiscono ad un Dipartimento; possono essere istituiti Corsi di studio interdipartimentali ed interateneo, secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.</i></p> <p>4. <i>Gli Organi del Corso di studio e le modalità di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 41</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Strutture didattiche interdipartimentali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di stabilire una collaborazione tra due o più Dipartimenti, finalizzata allo sviluppo e alla razionalizzazione delle attività didattiche di specifici corsi di studio, è possibile istituire strutture di raccordo.</li> <li>2. Le funzioni, la denominazione e le modalità di funzionamento di tali strutture didattiche interdipartimentali sono definite in via regolamentare.</li> <li>3. L'istituzione di tali strutture è avanzata dal Senato Accademico, sulla base di apposita proposta formulata dai Consigli di Dipartimento interessati, ed approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</li> <li>4. Gli Organi della struttura didattica interdipartimentale sono la Giunta, il Presidente e la Commissione paritetica docenti-studenti.</li> <li>5. La Giunta è composta:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dai Direttori dei Dipartimenti interessati;</li> <li>b. da una rappresentanza elettiva degli studenti, in conformità a quanto previsto in via regolamentare;</li> <li>c. da docenti scelti in rappresentanza di ciascun Dipartimento afferente alle strutture didattiche interdipartimentali entro il 10% dei componenti dei Consigli di ciascun Dipartimento afferente. Tali docenti sono designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento e i Presidenti dei Consigli dei corsi di studio o di dottorato.</li> </ol> </li> <li>6. Il mandato della Giunta è di tre anni. I rappresentanti degli studenti rimangono in carica per un biennio accademico.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Strutture didattiche interdipartimentali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Nel caso in cui si ravvisi la necessità di stabilire una collaborazione tra due o più Dipartimenti, finalizzata allo sviluppo e alla razionalizzazione delle attività didattiche di specifici Corsi di studio, è possibile istituire strutture di raccordo.</i></li> <li>2. <i>Le funzioni, la denominazione e le modalità di funzionamento di tali strutture didattiche interdipartimentali sono definite con apposito Regolamento di Ateneo.</i></li> <li>3. <i>L'istituzione di tali strutture è proposta dal Senato Accademico, sulla base di apposita richiesta formulata dai Consigli di Dipartimento interessati, ed approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</i></li> <li>4. <i>Gli Organi della struttura didattica interdipartimentale sono la Giunta, il Presidente e la Commissione paritetica docenti-studenti.</i></li> <li>5. <i>La Giunta è composta:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>dai Direttori dei Dipartimenti interessati;</i></li> <li>b) <i>da una rappresentanza elettiva degli studenti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;</i></li> <li>c) <i>da due docenti e in ogni caso entro il 10% dei componenti dei Consigli di ciascun Dipartimento interessato, designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento, ovvero tra i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio o di dottorato, ovvero tra i Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura.</i></li> </ol> <i>Il mandato della Giunta è di tre anni. Gli studenti rimarranno in carica per un biennio accademico.</i> </li> <li>6. <i>Il Presidente è nominato dal Senato Accademico tra i professori ordinari a tempo pieno che sono stati designati ai sensi della lettera c) del</i></li> </ol>

<p>7. Il Presidente è nominato dal Senato Accademico tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti costituenti la struttura, con l'esclusione dei Direttori. Il Presidente dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.</p> <p>8. Le modalità di funzionamento sono definite in via regolamentare.</p>	<p>comma 5 del presente articolo. Il Presidente dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.</p> <p>7. Le modalità di funzionamento sono definite con apposito regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 42</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Commissione paritetica docenti-studenti</b></p> <p>1. In ciascun Dipartimento oppure, laddove costituita, in ciascuna struttura didattica interdipartimentale, è istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo, una Commissione paritetica docenti-studenti formata da una rappresentanza paritetica di docenti e di studenti.</p> <p>2. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte del personale docente e ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e delle strutture e servizi in genere;</li> <li>b. individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;</li> <li>c. formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;</li> <li>d. mettere in atto tutti i provvedimenti e assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei corsi di studio;</li> <li>e. promuovere politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti della comunità studentesca.</li> </ol> <p>3. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuate in via regolamentare.</p> <p>4. Ove istituita la struttura didattica interdipartimentale, le competenze, la composizione e il funzionamento della Commissione paritetica docenti-studenti sono definite dal regolamento della struttura didattica interdipartimentale nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza del personale docente e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b></p> <p style="text-align: center;"><b>La Commissione paritetica docenti-studenti</b></p> <p>1. La Commissione paritetica ha il compito di monitorare l'andamento della didattica, la qualità delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative, elaborando eventuali proposte per il loro miglioramento.</p> <p>2. In particolare provvede a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) effettuare il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;</li> <li>b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività formativa;</li> <li>c) formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di studio.</li> </ol> <p>3. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e di studenti in numero complessivo non superiore a otto. I docenti sono nominati dal Consiglio del Dipartimento o dalla Giunta della struttura didattica interdipartimentale. I docenti indicano tra di essi il Presidente. Gli studenti sono eletti secondo le modalità previste dal Regolamento degli Studenti.</p> <p><i>Il mandato della Commissione coincide con quello del Direttore di Dipartimento o del Presidente della Giunta della struttura didattica interdipartimentale. Gli studenti rimangono in carica per un biennio accademico.</i></p>



<p>ricercatore dei Dipartimenti afferenti alla struttura didattica interdipartimentale e di studenti per corso di studio. Per la gestione delle attività svolte la Commissione paritetica può istituire sottocommissioni a livello dipartimentale o a livello di aggregati di Corsi di Studio culturalmente omogenei o verticalmente consequenziali.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 43</b> <b>Dottorato di ricerca</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'Università, su proposta di uno o più Dipartimenti, può istituire corsi di dottorato di ricerca anche in consorzio con altre Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, nazionali e internazionali.</li><li>2. L'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con lo scopo di assicurare l'alta formazione attraverso la ricerca e <b>di</b> fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione e innovatività presso università, enti pubblici o soggetti privati.</li><li>3. È istituita la Scuola di Alta formazione dottorale con l'obiettivo di realizzare, in collaborazione con i Dipartimenti, una migliore organizzazione e <b>un</b> coordinamento della didattica e delle attività di ricerca, nonché per favorire l'assicurazione di qualità dei corsi di dottorato di ricerca attivati presso gli stessi.</li><li>4. Sono organi della Scuola di Alta formazione dottorale:<ol style="list-style-type: none"><li>a. la Giunta</li><li>b. il Direttore o la Direttrice.</li></ol></li><li>5. Il funzionamento dei Corsi e della Scuola di Alta formazione dottorale è disciplinato in via regolamentare.</li></ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 44</b> <b>Scuole di Specializzazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'Università, su proposta di uno o più Dipartimenti, può istituire Scuole di Specializzazione, anche in consorzio con altre Università.</li></ol>	



2. L'attivazione dei corsi delle Scuole di Specializzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità richieste nell'esercizio di specifiche attività professionali.
3. Sono organi delle Scuole di Specializzazione:
  - a. il Consiglio;
  - b. il Direttore o la Direttrice.
4. Le modalità di istituzione, funzionamento, costituzione degli organi e le loro funzioni sono disciplinate in via regolamentare.

**Art. 45**

**Centri di ricerca e terza missione**

1. L'Ateneo può dotarsi di strutture di ricerca e terza missione, denominate Centri, per
  - a. realizzare iniziative di ricerca e di terza missione che coinvolgono aree scientifiche e competenze trasversali ai Dipartimenti esistenti;
  - b. sviluppare progetti scientifici di rilevanza nazionale o internazionale che prevedano la collaborazione con altre università o centri di ricerca italiani o stranieri.
2. I Centri sono istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore o dei Dipartimenti interessati, previo parere del Senato Accademico.
3. Al Centro può essere riconosciuta autonomia gestionale, con riferimento a risorse finanziarie proprie, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. L'Ateneo assicura ai Centri un adeguato livello di supporto tecnico-amministrativo per il loro funzionamento.
4. I criteri di adesione ai Centri, l'attivazione, l'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione degli stessi sono definiti in via regolamentare.

**Art. 46**

**Strutture speciali**



1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire strutture speciali con finalità proprie di alta formazione, ricerca e costruzione di valore pubblico. La proposta può essere presentata dal Senato Accademico, anche su istanza dei Dipartimenti.
2. Sono organi delle Strutture speciali:
  - a. Consiglio Direttivo, nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nella Struttura;
  - b. Direttore o Direttrice.
3. Le modalità di istituzione, funzionamento, costituzione degli organi e le loro funzioni sono disciplinate in via regolamentare.

**TITOLO V**  
**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA**

**Art. 47**

**Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici**

1. Il complesso dei servizi amministrativi e tecnici costituisce la risorsa organizzativa di supporto allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ateneo.
2. La gestione dei servizi è affidata alla responsabilità del personale dirigenziale e dei responsabili di **unità organizzativa**, a ciò delegati dal Direttore Generale per la parte di rispettiva competenza, che dispongono a tale scopo delle risorse, degli strumenti e del personale ad essi attribuiti. Ad essi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa entro i limiti definiti dal budget di Ateneo; rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse loro affidate e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.
3. L'organizzazione dei servizi, gli incarichi dirigenziali e di responsabilità e le attività di formazione finalizzate alla crescita professionale del personale sono disciplinati in via regolamentare.

**TITOLO V**  
**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA**

**Art. 42**

**Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici**

1. *La struttura dei servizi amministrativi e tecnici costituisce la risorsa organizzativa di supporto allo svolgimento della funzione didattica e scientifica.*
2. *L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'assetto della struttura organizzativa e le modalità di copertura dei posti e degli incarichi sono disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle vigenti normative in materia.*
3. *Il Direttore Generale è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo.*
4. *La gestione dei servizi è affidata alla responsabilità del personale dirigenziale e dei responsabili di servizio a ciò delegati; a tale attività sovrintende il Direttore Generale.*
5. *L'Università riconosce e promuove la crescita professionale di tutto il personale amministrativo e tecnico. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento, conferenze.*



	<p style="text-align: center;"><b>Art. 43</b> <b>Funzioni dirigenziali</b></p> <p>1. <i>I Dirigenti e i Responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli Organi accademici, secondo le direttive del Direttore Generale, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti.</i></p> <p>2. <i>Ad essi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa entro i limiti definiti dal budget di Ateneo; rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.</i></p> <p>3. <i>Gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di struttura sono disciplinati dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in conformità alla vigente normativa in materia.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b> <b>Sistema bibliotecario</b></p> <p>1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle risorse e dei servizi destinati allo sviluppo, alla conservazione, alla valorizzazione e alla gestione integrata delle risorse bibliografiche e documentarie dell'Università degli studi di Bergamo, a supporto delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione dell'Ateneo.</p> <p>2. I Servizi bibliotecari sono l'unità organizzativa responsabile della gestione del Sistema bibliotecario di Ateneo cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università. Ai Servizi bibliotecari competono la gestione del patrimonio documentario e dell'accesso alle risorse informative, la documentazione e diffusione dei prodotti delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.</p> <p>3. Le attività e l'organizzazione dei Servizi bibliotecari sono disciplinate in via regolamentare.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 44</b> <b>Sistema bibliotecario</b></p> <p>1. <i>I Servizi bibliotecari di Ateneo sono il Centro di responsabilità a cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università e costituiscono un sistema coordinato di risorse e di servizi a supporto delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.</i></p> <p>2. <i>I Servizi bibliotecari di Ateneo sono l'unità organizzativa responsabile della gestione del patrimonio documentario, dell'accesso alle risorse informative e della documentazione e diffusione dei prodotti delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.</i></p> <p>3. <i>Le attività e l'organizzazione dei Servizi bibliotecari sono disciplinate da apposito regolamento.</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 45</b> <b>Autonomia amministrativa e finanziaria</b></p>



	<p>1. <i>L'autonomia amministrativa e finanziaria è riconosciuta ai Dipartimenti ed ai Centri di Ateneo e può essere accordata ad altre strutture complesse, tra cui i Centri interateneo, in relazione alle peculiari caratteristiche e alle rilevanti dimensioni.</i></p> <p>2. <i>Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina con riferimento all'intera organizzazione dell'Ateneo i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego.</i></p>
<p><b>TITOLO VI</b> <b>NORME COMUNI</b></p>	
<p><b>Art. 49</b> <b>Decorrenza dei mandati</b></p> <p>1. I mandati elettivi e quelli dei componenti designati negli Organi previsti nel presente statuto decorrono con l'inizio dell'anno accademico, fissato al 1° ottobre, ad eccezione dei mandati dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità che decorrono dal 1° gennaio e di quello del Rettore, per il quale si rinvia all'art. 15.</p> <p>2. Per gli organi collegiali, nel caso di anticipata cessazione dalla carica elettiva si provvederà alla sostituzione del singolo componente con decorrenza immediata e per la restante parte del mandato.</p> <p>3. Per gli organi monocratici, ad eccezione del Rettore, in caso di cessazione anticipata della carica elettiva, si provvederà all'immediata rielezione. La durata del mandato del nuovo eletto è pari alla durata del mandato, maggiorata del periodo di tempo necessario a coprire l'anno accademico in corso al momento della scadenza, ossia fino al 30 settembre successivo.</p> <p>4. La durata dei mandati e le modalità di elezione delle rappresentanze negli Organi, qualora non disposte nel presente statuto, sono definite in via regolamentare.</p>	<p><b>Art. 46</b> <b>Decorrenza dei mandati e funzionamento degli Organi</b></p> <p>1. <i>I mandati elettivi e quelli dei membri designati negli Organi previsti nel presente Statuto decorrono con l'inizio dell'anno accademico fissato al 1° ottobre, ad eccezione del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che decorre dal 1° gennaio. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica si provvederà alla sostituzione del singolo membro con decorrenza immediata e per la restante parte del mandato.</i></p> <p>2. <i>La decorrenza e la durata dei mandati e le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali sono definite dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni delle componenti studentesche.</i></p> <p>3. <i>Gli Organi collegiali operano validamente con la maggioranza assoluta dei propri componenti.</i></p> <p>4. <i>Gli Organi statutari e i singoli membri di questi, decorsa la durata dei relativi mandati, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori e comunque per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del mandato.</i></p> <p>5. <i>Il Rettore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Senato Accademico.</i></p>



<p>5. I mandati della rappresentanza studentesca e del rappresentante degli studenti di dottorato sono biennali a decorrere dalla nomina e rinnovabili una sola volta.</p> <p>6. Gli Organi statutari e i singoli componenti di questi, decorsa la durata dei relativi mandati, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori e comunque per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza statutaria del mandato.</p>	<p>6. <i>L'adunanza degli Organi collegiali centrali di Ateneo è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia diversamente disposto.</i></p> <p>7. <i>Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso in cui sia altrimenti disposto da norme di legge o di Statuto.</i></p> <p>8. <i>Le deliberazioni assunte dagli Organi collegiali sono pubbliche.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 50</b> <b>Norme generali per gli organi collegiali</b></p> <p>1. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; la deduzione degli assenti giustificati non si applica alle adunanze del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, salvo che per determinate materie non sia diversamente disposto; in caso di parità, prevale il voto del presidente.</p> <p>2. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado.</p> <p>3. Decade dal mandato chiunque non partecipi alle adunanze senza giustificazione per più di tre volte consecutive oppure sia comunque assente alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è componente eletto o designato.</p> <p>4. Le sedute degli organi possono svolgersi in presenza o, ove necessario, in videoconferenza con l'ausilio di adeguati strumenti tecnologici, secondo modalità definite in via regolamentare.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 51</b> <b>Incompatibilità</b></p> <p>1. Il regime di professore a tempo definito e di ricercatore a tempo definito è incompatibile con le cariche accademiche di Rettore, Prorettore Vicario, componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, Direttore delle strutture di cui all'art.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 47</b> <b>Incompatibilità e decadenza</b></p> <p>1. <i>La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto.</i></p> <p>2. <i>I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:</i></p>

34, comma 1. I docenti a tempo definito possono candidarsi alle predette cariche optando per il regime a tempo pieno in caso di elezione.

2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

a. ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora essi risultino eletti a farne parte. A tal fine per cariche accademiche si devono intendere quelle di Rettore, di Direttore di Dipartimento, di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

b. essere componenti di altri Organi dell'Università di cui all'art. 13;

c. ricoprire il ruolo di Direttore della Scuola di Alta formazione dottorale e delle Strutture speciali;

d. ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di specializzazione;

e. essere componenti di altri Organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

f. ricoprire il ruolo di Direttore o di Presidente delle Scuole di specializzazione o far parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di specializzazione;

g. rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

h. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR.

a) *ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora essi risultino eletti a farne parte. A tal fine per cariche accademiche si devono intendere quelle di Rettore, di Direttore di Dipartimento, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.*

b) *essere componenti di altri Organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;*

c) *ricoprire il ruolo di Direttore o di Presidente delle Scuole di specializzazione o far parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di specializzazione;*

d) *rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;*

e) *svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR.*

3. *La carica di Presidente o di componente il Nucleo di Valutazione è incompatibile con qualsiasi carica accademica. E' parimenti incompatibile con l'incarico di Prorettore vicario o di delegato e con ogni altro incarico di direzione di struttura.*

4. *L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.*

5. *L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli Organi e nelle strutture statutarie è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.*

6. *Il venire meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità alle cariche accademiche costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse.*

7. *Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione decade dal relativo mandato.*



3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
4. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli Organi e nelle strutture statutarie è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.
5. Il venire meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità alle cariche accademiche costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse.
6. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione decade dal relativo mandato.

**Art. 52**

**Indennità e compensi**

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura delle indennità per le seguenti cariche ed incarichi:
  - a. Rettore;
  - b. Prorettore vicario;
  - c. Prorettori e delegati;
  - d. Revisori dei Conti;
  - e. Componenti del Nucleo di Valutazione;
  - f. Presidenti dei Consigli dei corsi di studio;
  - g. Direttori di Dipartimento;
  - h. Direttori dei Centri di ricerca e terza missione di Ateneo e interateneo;
  - i. Direttori delle Scuole di specializzazione;
  - j. Direttore della Scuola di Alta formazione dottorale;
  - k. Coordinatori dei Dottorati di ricerca.

**Art. 48**

**Indennità e compensi**

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura delle indennità per le seguenti cariche ed incarichi: - Rettore;  
- Prorettore vicario;  
- Prorettori delegati;  
- Revisori dei Conti;  
- Componenti il Nucleo di Valutazione;  
- Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio;  
- Direttori di Dipartimento;  
- Direttori dei Centri di ricerca e di servizio di Ateneo e interateneo; - Direttori delle Scuole di specializzazione; - Coordinatori dei Dottorati di ricerca.
2. Il Rettore può autorizzare una limitazione del carico didattico del Prorettore vicario, dei Prorettori delegati e dei Direttori di Dipartimento. In tal caso non verrà corrisposta l'indennità di cui al comma 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura di indennità dovute per la partecipazione agli Organi centrali di governo dell'Università: sono esclusi i



<p>2. Il Rettore può autorizzare una limitazione del carico didattico dei titolari delle predette cariche e incarichi secondo modalità <b>definite</b> in via regolamentare.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura di indennità dovute per la partecipazione agli Organi centrali di governo dell'Università: sono esclusi i componenti ai quali è riconosciuta un'indennità ai sensi del precedente comma 1.</p> <p>4. L'Università può conferire incentivi, anche economici, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo per il miglioramento della didattica, della ricerca e della terza missione, dei servizi e per gli scambi con altre Università italiane e straniere, secondo quanto determinato in via regolamentare e nei limiti consentiti dalla legge.</p>	<p><i>componenti ai quali è riconosciuta un'indennità ai sensi del precedente comma 1.</i></p> <p>4. <i>L'Università può conferire incentivi, anche economici, al personale docente e al personale amministrativo e tecnico per il miglioramento della didattica, della ricerca, dei servizi e per gli scambi con altre Università italiane e straniere, secondo le norme fissate dal Regolamento di Ateneo.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 53</b> <b>Federazioni e fusioni</b></p> <p>1. L'Università può valutare l'opportunità di procedere ad accordi con altri Atenei anche al fine di pervenire alla loro federazione, ovvero alla loro fusione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>2. Il progetto di federazione o di fusione deve essere approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 49</b> <b>Federazioni e fusioni</b></p> <p>1. <i>L'Università può valutare l'opportunità di procedere ad accordi con altri Atenei anche al fine di pervenire alla loro federazione, ovvero alla loro fusione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</i></p> <p>2. <i>Il progetto di federazione o di fusione deve essere approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b> <b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 54</b> <b>Mandati in essere e nuove nomine</b></p> <p>1. A seguito dell'entrata in vigore dello statuto si provvederà all'eventuale integrazione degli organi già costituiti, secondo le modalità previste per ognuno di essi. Il mandato dei nuovi componenti decade alla scadenza del mandato dell'Organo come già <b>stabilito</b>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 50</b> <b>Proroghe dei mandati in essere e modalità di decadenza</b></p> <p>1. <i>I componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, della Giunta di Ateneo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione decadono contestualmente all'insediamento dei nuovi componenti degli Organi previsti dal presente Statuto.</i></p> <p>2. <i>A seguito dell'entrata in vigore dello Statuto si provvederà alla costituzione dei nuovi Dipartimenti così come previsti dal precedente art. 34 e all'elezione dei relativi Direttori.</i></p>



<p style="text-align: center;"><b>Art. 55</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Limiti al rinnovo dei mandati</b></p> <p>1. <del>L'entrata in vigore del presente statuto non ha effetto sui limiti del mandato e sulla rinnovabilità delle cariche relative agli organi già insediati.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 51</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Limiti al rinnovo dei mandati</b></p> <p>1. <i>Alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ai fini delle disposizioni sui limiti del mandato delle cariche per la costituzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo, con esclusione dei Direttori di Dipartimento. Pertanto tutti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei Direttori di Dipartimento, che, al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, stiano espletando il secondo mandato consecutivo, non saranno immediatamente rinnovabili.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 55</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Adeguamenti regolamentari</b></p> <p>1. Dopo l'entrata in vigore dello Statuto, i regolamenti dell'Ateneo sono revisionati, ove necessario, al fine di renderli coerenti con le norme dello stesso.</p> <p>2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, le attività continueranno ad essere disciplinate dalle norme regolamentari preesistenti, purché non siano in contrasto con quelle del presente statuto.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 52</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Costituzione dei Dipartimenti in prima applicazione dello Statuto</b></p> <p>1. <i>A seguito dell'approvazione del presente Statuto, al fine di procedere alla riorganizzazione delle strutture dipartimentali, il Rettore con proprio decreto costituirà un Comitato con funzione istruttoria.</i></p> <p>2. <i>La costituzione delle nuove strutture dipartimentali seguirà la disciplina prevista dall'art. 34, comma 4, del presente Statuto. In sede di prima applicazione possono essere costituiti Dipartimenti con un numero di professori e di ricercatori non inferiore ai limiti di legge. Decorsi tre anni dalla loro costituzione senza che sia stato raggiunto il numero minimo di componenti stabilito dall'art. 34, la questione sarà deferita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, per l'assunzione degli atti necessari.</i></p>



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

# **AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO DI ATENEIO**

Sintesi delle attività del gruppo di lavoro

Presentazione al Consiglio di Amministrazione

24 maggio 2023

# Il gruppo di lavoro

Nomina del Senato Accademico: 30.01.2023

I componenti:

Prof.ssa Piera Molinelli,

Prof.ssa Elisabetta Bani,

Dott.ssa Michela Farina,

Prof.ssa Giuditta Pezzotta,

Dott. Domenico Panetta

Supporto amministrativo: dott.ssa Elena Savoldelli

# Riunioni e attività

## **Riunioni:**

31 gennaio, 10 febbraio, 23 febbraio, 2 marzo,  
6 marzo, 8 marzo, 14 marzo

22 marzo, 23 marzo

28 marzo, 3 aprile

5 aprile, 14 aprile, 20 aprile

28 aprile

## **Attività:**

Analisi del testo vigente, analisi degli ultimi Statuti approvati in altri Atenei (Trieste, Catania, Parma, Ca' Foscari, Verona, Urbino, Tuscia, Padova, Brescia, Insubria), raccolta indicazioni con invio a destinatari precisato di seguito, adeguamenti normativi

Rilettura e valutazione osservazioni pervenute

Discussione con rettore e direttore generale

Approfondimento su leggibilità e comprensibilità del testo, rilettura e adeguamenti di coerenza

Discussione con prorettori, direttori di dipartimento, presidi, coordinatrici di NdV e CUG

# Riunioni e attività

## Riunioni:

4 maggio

12 maggio

15 maggio

## Attività:

Invio all'indirizzario di organi/organismi che hanno diretta competenza sui singoli titoli e articoli che compongono lo statuto: presidenti di cds e CPDS (34+6), prorettori e delegati (10+18), direttori dip. e presidi scuole (10), presidenti, Consulta studenti, Comitati e Commissioni di ateneo (10), direttori di Centri di Ateneo (10), CUG (7), Collegio di disciplina (9) dirigenti e responsabili presidi (10), RSU (6), PQA (7), NdV (7), SA (13 senza dir), CA (10) = 170 circa

- 1) Incontro online con Consulta: G. Messina (presidente), Maria Schisano e Qualid Kauri
- 2) Riunione gruppo di lavoro per valutazione delle osservazioni pervenute

- 1) Riunione gruppo di lavoro per valutazione delle osservazioni pervenute
- 2) Presentazione bozza finale al Senato Accademico

# Prossimi passi

- 1) Invio del testo discusso in SA al Consiglio di Amministrazione e riunione per parere (24.05)
- 2) Invio del testo definitivo al Senato Accademico e riunione di approvazione (29.05)
- 3) Invio per approvazione al MUR (rilievi entro 60 giorni)

# Principi ispiratori

- 1) Adeguamento normativo (in particolare ANAC e ANVUR, anche a confronto con statuti di altri atenei) e aggiornamento legato alla realtà attuale Unibg, significativamente diversa dal contesto del primo Statuto > impatto generale sul testo e in particolare sui primi 2 articoli
- 2) Scelta dei valori-guida (art. 1 e 2): libertà, contrasto alle discriminazioni, valorizzazione delle persone > diversi riflessi nel testo, tra cui linguaggio inclusivo (vedi di seguito)
- 3) Obiettivo collaterale: snellire il testo e non duplicare quanto indicato con chiarezza dalla normativa vigente; il richiamo alla normativa vigente ove possibile non costringe a modifiche di statuto se essa cambiasse
- 4) Ascolto e confronto ampio iniziale sul testo vigente e sulla bozza finale: una dozzina di colleghi hanno mandato note scritte durante il processo, altri commenti sono arrivati durante i confronti verbali

# Linguaggio inclusivo

- 1) Linguaggio inclusivo: considera anche (ma non solo) l'identità e le differenze di genere. Per essere inclusivo, un testo deve essere comprensibile.
- 2) La PA ha il dovere di produrre testi comprensibili per tutti (da ultimo: L. 150/2000)
- 3) Scrivere per essere capiti significa considerare i destinatari con le loro specificità: per chi ha disturbi del neurosviluppo tutti i simboli grafici (parentesi, barre, asterischi, trattini...) rendono il testo più difficile da capire.
- 4) Esiste una risorsa informatica di supporto nella valutazione del grado di **leggibilità e comprensibilità** di un testo: [CORRIGE](#)

# Linguaggio inclusivo

CORRIGE: come funziona

## LEGGIBILITÀ

«Facilità o difficoltà di lettura  
rispetto alle capacità di  
comprensione del lettore»

(Fratter/Jafrancesco 2003: 40)



## Parametri quantitativi

Lunghezza, caratteristiche  
morfosintattiche e lessicali  
del testo

## COMPRESIBILITÀ

Facilità o difficoltà di decodifica del  
testo rispetto alla sua  
organizzazione  
logico-concettuale



## Parametri qualitativi

Struttura del testo e  
condivisione di un universo  
culturale di riferimento

# Corrige: Indice di leggibilità

## FORMULA GULPEASE

$$\text{Facilità di lettura} = 89 - \text{LP} / 10 + \text{FR} \times 3$$

$$\text{LP} = \text{lettere} \times 100 / \text{totale parole}$$


$$\text{FR} = \text{frasi} \times 100 / \text{totale parole}$$

Lunghezza  
delle parole

Lunghezza  
delle frasi

## Soglie di leggibilità

- **indice > 80**: testo comprensibile in maniera autonoma da lettori con licenza elementare (o oltre);
- **indice > 60**: testo comprensibile in maniera autonoma con licenza media;
- **indice > 40**: testo comprensibile in maniera autonoma solo da chi possiede un'istruzione superiore.



# Linguaggio inclusivo: le proposte del gruppo di lavoro

- 1) Il gruppo di lavoro ha dedicato una riunione ad approfondire il tema, anche con simulazioni di analisi di commi dello statuto vigente e della nuova bozza.
- 2) Ha eliminato o evitato gli elementi grafici (barre, trattini...)
- 3) In merito alle differenze di genere:
  - a) ha usato dove possibile formule neutre rispetto al maschile o femminile (la comunità studentesca, il personale docente e ricercatore...)
  - b) ha indicato come 'maschile o femminile' la rubrica degli articoli ( Rettore o Rettrice)
  - c) ha usato il maschile generale nel corpo dell'articolo per favorire leggibilità e comprensibilità
- 4) Nel rispetto del principio di libertà individuale, ha lasciato la scelta del titolo al maschile o al femminile a chi assume la carica.

# Osservazioni non accolte (o solo in parte)

1) *Stefania Maci*

**art. 11** (Codice etico e di comportamento). Richiesta di reintrodurre la vecchia versione.

**No:** La formulazione scelta include tra coloro che rispondono al codice etico non solo la compagine docente ma tutto il personale.

2) *Giovanna Zanotti e Rosella Giacometti*

**Art. 41 c.5** (Giunta della scuola) Proposta composizione: oltre ai direttori, 1 presidente di cds triennale, 1 di cds magistrale, i referenti dell'orientamento, 1 presidente e 1 vicepresidente nominato dal rettore dai due dip componenti.

**No:** mantenuta formulazione della norma 240. In via regolamentare può essere previsto come declinare l'articolo di statuto più generico.

# Osservazioni non accolte (o solo in parte)

## 3) *Vittorio Zanetti*

- **Art 40** il termine unità organizzativa (per il cds) è mutuato dal gergo amministrativo, forse si può trovare una dicitura diversa che contemperi anche il carattere scientifico\didattico? **NO:** la definizione è chiara nel contesto
- **Art 49 comma 1** inserirei che è fissato convenzionalmente al primo ottobre. **NO:** serve un punto dello statuto che fissi una data.
- **Art 52 comma 1** visto che si \*può\* deliberare, conviene includere anche altre cariche (Presidi di Scuola? componenti docenti del presidio della qualità?) che siano già richiamate negli articoli precedenti. **NO:** la legge dice che non sono previsti ulteriori oneri

## 4) *Stefano Basaglia*

- **Art. 33:** tra i Collegi disciplinari manca un collegio disciplinare per la comunità studentesca. **NO:** Basta Codice Etico e carta dei diritti e dei doveri. Ci sono stati casi e sono stati trattati senza problemi.

# Osservazioni non accolte (o solo in parte)

## 5) Valeria Caviezel

- **Art. 4:** CRUB: in prima fase avevano proposto di inserire CRUB insieme a CUS ad art. 4. Chiedono «le motivazioni che hanno portato a non menzionare né il CRUB, né il CUS nello statuto rivisto». **Risposta:** differenze normative tra i due. CUS inserito con art. 32 dedicato e CRUB previsto in generale (art. 4), senza citazione diretta

## 6) Proposte Consulta

- **Art. 2 c. 6** propongono aggiunta sottolineata [omissis] L'Università provvede all'istituzione di borse e premi di studio, sussidi per tirocini formativi e di avviamento al lavoro, **NO:** si tratta comunque di borse
- **Art. 30 c.1:** proposta di riformulazione dell'intero comma: **NO:** in parte perché a parità di contenuti, lo stile è disomogeneo rispetto al testo. In parte perché elementi non oggetto di statuto (« gli organi sono tenuti a rispondere con delibere motivate...»). **A** proposta che studenti eletti in Cds non abbiano diritto di voto: **NO:** favorire la partecipazione larga, in ogni caso questi rappresentanti hanno minore peso nell'elezione del Rettore.

# Osservazioni non accolte (o solo in parte)

## 7) *Silvana Signori*

- la carica di Presidente di CCS quale carica accademica, nello spirito della legge, dovrebbe essere configurata una incompatibilità con il regime a tempo definito. **No:** In merito a compatibilità tra presidente di CdS e tempo definito, il Gruppo di lavoro ha effettuato ricognizione sia sulla normativa che su statuti di altri Atenei, che risultano non concordi sul punto.
- Pertanto, valutate le norme seguenti, che lasciano ampi spazi di ambiguità, e la situazione oggettiva di alcuni dipartimenti Unibg, il Gruppo di lavoro prende come riferimento l'art. 11 del DPR 382 che NON cita tra le incompatibilità il presidente di CdS

# Osservazioni non accolte (o solo in parte)

## 8) *Simona Mori*:

- **Art. 10 e 21:** la bozza riduce, rispetto al testo vigente, i margini di iniziativa o partecipazione consultiva dei DIPARTIMENTI; in specifico i dipartimenti sono esclusi dall'iniziativa di modifica dello Statuto (art. 10); inoltre sono esclusi dalla consulenza al rettore sulla scelta dei componenti interni del CDA [art. 21 comma 2b]. **NO:** art 10 c. 2 se uno o più dipartimenti ritengono necessario provvedere ad una modifica dello statuto, questa deve prima essere vagliata dal senato che diventa proponente. Questo a garanzia di una maggior pluralità in quanto in senato siedono tutte le componenti dell'ateneo.. Sul secondo aspetto art. 21, c. 2, lettera b, se il Senato è responsabile della nomina dei membri del CDA e considerando che il Senato è in gran parte costituito dai Direttori, se anche il comitato consultivo fosse composto dai direttori, si verificherebbe una situazione in cui l'organo che valuta e l'organo che nomina sono gli stessi, riducendo così il ruolo di controllo del Senato.
- **Art 31:** la composizione del CUG. **No:** La composizione del CUG è normata e non dipende dalle singole decisioni. Per rafforzare la questione abbiamo inserito il collegamento alla normativa vigente.

# Osservazioni non accolte (o solo in parte)

- **Art. 38:** per quanto riguarda la procedura di elezione del Direttore di Dipartimento, si rinvia ora, diversamente dal testo vigente, a regolamento di Ateneo; ma trattandosi di figura di notevole peso nella gestione dei dipartimenti, sarebbe opportuno a mio avviso mantenere la definizione della procedura per via Statutaria. **NO:** Rimandare al regolamento generale di ateneo per snellire lo statuto. Il regolamento generale ha un iter di approvazione ministeriale e quindi dà le stesse garanzie
- **Art 42:** similmente ci si regola per la norma di composizione e procedura di scelta dei componenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (art. 42), rinviate a regolamento: trattandosi di un organo di controllo, sia pure interno al Dipartimento, ma accresciuto nelle attribuzioni, sarebbe meglio che composizione e nomina fossero definite per Statuto. **No:** Preferiamo trattare la questione nei regolamenti poiché ci offre l'opportunità di adottare un approccio più flessibile, considerando che le condizioni all'interno dei Dipartimenti/strutture interdipartimentali possono presentare una notevole varietà e possono mutare nel corso del tempo.

# Osservazioni non accolte (o solo in parte)

## 9) Renato Redondi:

- In diversi articoli dello statuto si utilizza l'espressione "...con mandato immediatamente rinnovabile per una sola volta." Ad esempio nell'articolo 33 comma 2 (Collegi disciplinari). Oppure "...immediatamente rieleggibile una sola volta." (Art. 41 comma 8).  
Altre volte si scrive invece che "..non può essere rieletto consecutivamente più di una volta." Ad esempio nell'art. 38 comma 5 (Direttore di Dipartimento o Direttrice di Dipartimento). Se ho capito bene, le due forme hanno lo stesso significato. Forse varrebbe la pena utilizzare sempre la seconda, "..non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.", che mi sembrerebbe l'espressione più precisa. **No:** Le due formule "rinnovabilità dei mandati e/o delle cariche per una sola volta" e ".. non può essere rieletto consecutivamente più di una volta" non hanno lo stesso significato. Il significato è che il Direttore è rieleggibile "consecutivamente" una volta (quindi per due mandati consecutivi) dopo due mandati consecutivi potrà assumere nuovamente la carica.

# Osservazioni non accolte (o solo in parte)

## 10) Francesco Lo Monaco

- **Art. 5:** Si cita per la prima volta la cosiddetta “terza missione”, espressione poi ricorrente (*p.e.* Art. 8 commi 1 e 3, Art. 12 comma 1, Art. 17 comma 1 *etc.*). La definizione “terza missione” non trova riscontri descrittivi nelle disposizioni precedenti, ma solamente richiami allusivi in quanto riportato nell’art. 1 comma 2 e nell’art. 2 comma 3. **No:** Nei primi 2 art. la scelta è stata di adottare definizioni ampie, non per addetti ai lavori
- **Art. 13:** Tra gli Organi di Ateneo è menzionato anche il Presidio della qualità. Ora, stando alla “letteratura”, il PQA attua le azioni di controllo e verifica (monitoraggio) dell’AQ, mentre il Nucleo di Valutazione definisce la metodologia generale e valuta l’AQ complessiva dell’Ateneo. Quindi sembrerebbe che il Presidio della Qualità si configuri come struttura di necessario supporto l’attività del Nucleo di Valutazione più che come organo a sé. Qual è la disposizione ANVUR di riferimento? **Risposta:** non ci sono disposizioni specifiche, se non la valorizzazione della struttura centrale di AQ. Altri Statuti hanno posizioni varie. Non è struttura di supporto al NdV, ma il NdV è struttura di valutazione *ex post*, mentre il PQA detta linee e fornisce supporto *ex ante*.

# Osservazioni non accolte (o solo in parte)

- **Art. 15:** Al comma 2 lettera b) mi sembra che l'aumento da 0,30 a 0,50 sia eccessivo. Al comma 2 lettera d) sembra manchi l'indicazione del coefficiente, a meno che non valga 1, quantificazione a mio avviso eccessiva in quanto assimilata a quella del personale strutturato. **RISPOSTA:** Il peso del voto è stato calcolato tenendo conto del fatto che docenti e pta sono previsti in crescita, proporzionalmente in modo più elevato rispetto agli studenti. Per gli studenti rappresentanti in organi il voto vale 1 per la loro possibilità di cogliere la visione d'insieme dell'ateneo, mentre 0,20 per studenti rappresentanti in collegi e consigli
- **Art. 18:** Al comma 1 lettere f)-h): ritengo che l'aumento di 1 unità per quel che riguarda la componente studentesca (dottorandi compresi), a fronte di un mantenimento di 2 rappresentanti per PTA , sia eccessivo. Si potrebbe pensare a 3 studenti (2 + 1 dottorando), portando a 3 i rappresentanti di PTA (totale 21). **RISPOSTA** L'aumento di 1 dottorando si accompagna ad 1 direttore di dipartimento in più per la norma che prevede che  $\frac{1}{3}$  dei componenti del SA siano direttori di dip. e che il senato accademico deve avere un "numero di membri **proporzionato alle dimensioni dell'ateneo** e non superiore a trentacinque unità".

# Osservazioni non accolte (o solo in parte)

- **Art. 23** Al comma 1 si aggiunge “individuato di norma con selezione pubblica”, espressione, nella componente “di norma”, non chiara. Al comma 2 si scrive che il mandato è “rinnovabile”, ma non viene chiarito se sia prorogabile, nel caso di durata inferiore alla durata massima prevista dalla normativa. Sarebbe magari pertanto opportuno in qualche maniera esplicitare la “non prorogabilità”. **Risposta:** Comma 1: la norma non prevede alcuna procedura specifica per la nomina del Direttore Generale. Dal dettato letterale si evincerebbe che il Rettore propone al CdA un nominativo in piena autonomia, optando per un incarico in forma “diretta”. Lo Statuto, nel prevedere che – di norma – si faccia una selezione pubblica, va nella direzione di una prassi generalizzata tra gli Atenei che suggerisce al Rettore di orientarsi verso una metodologia di scelta più trasparente. Comma 2: Se il dubbio riguarda la possibilità di prevedere o meno periodi di prolungamento del rapporto di lavoro a tempo determinato inferiori al quadriennio, si precisa che tale circostanza non è percorribile soltanto con la proroga. Con il rinnovo del contratto, infatti, si può prevedere un periodo di uno, due o tre anni (o diverso ancora).
- **Art. 45 e Art. 46 :** Non è chiara la ragione per cui si vada a prevedere la possibilità di creare ulteriori strutture rispetto a quelle denominate “Centri”. **No** L’Ateneo ha Centri di ricerca e terza missione e altre strutture (SdM, CQIIA, CCL per ora) che non sono assimilabili perché non svolgono solo ricerca e terza missione, ma anche formazione interna ed esterna. Pertanto è opportuno che si preveda anche una modalità distinta di strutture.

# Osservazioni-proposte del SA (15.05.2023)

## Art. 30

- a) I rappresentanti degli studenti esprimono perplessità sull'ampliamento della partecipazione alla Consulta alla rappresentanza degli studenti eletti nei Consigli di corso di studio. L'organo risulterebbe di circa 80 componenti con evidenti ricadute negative sul quorum costitutivo e deliberativo. Propongono di escludere questi ultimi dal voto deliberativo.

**GdL:** propone di mantenere formulazione perché l'obiettivo di questa scelta è che tutti gli studenti eletti si confrontino all'interno della Consulta che è l'unico organo di ateneo con il compito di rappresentare e portare le istanze di tutti gli studenti sia verso le strutture centrali che periferiche dell'ateneo. Nell'attuale statuto e nell'attuale consulta i rappresentanti dei CCS non erano inclusi in quanto la partecipazione degli studenti nei CCS non era prevista, diversamente dalle successive indicazioni ANVUR. Diventa quindi fondamentale, a valle dell'approvazione dello statuto, definire meglio le modalità elettive, partecipative ed operative, queste possono essere meglio definite nel regolamento di funzionamento dell'organo prevedendo ad esempio un "organo ristretto" con apposite deleghe.

In risposta ad una richiesta di chiarimento circa la definizione di "Gestione degli spazi degli studenti" (nell'art. 30 comma 2 lettera d) i rappresentanti confermano che si tratta di "aule studio". Si procederà ad una riformulazione del comma.

# Osservazioni-proposte del SA (15.05.2023)

## Proposte di Francesco Lo Monaco

**art. 23 comma 1:** l'eliminazione dell'inciso "di norma" in merito alle modalità di nomina del Direttore generale (*individuato di norma con selezione pubblica*) lasciando l'espressione *individuato con selezione pubblica*

**GdL:** si riformula il comma facendo puntuale ed esclusivo riferimento al dettato della L. 240/2010 (art. 2 comma 1 lettera n), pertanto il comma 1 termina con le parole "di funzioni dirigenziali."

**Art. 1 e Art. 2:** l'opportunità di richiamare la "terza missione" anche nei primi articoli dello statuto per una maggior coerenza con gli articoli successivi in cui è più volte citata;

**GdL:** Per le ragioni precedentemente espresse ritiene di mantenere il testo proposto.

# Osservazioni-proposte del SA (15.05.2023)

## **Proposta di Francesco Lo Monaco, con interventi e rinvio al CA**

### **art. 18 comma 1:**

Proposta 1: aumentare i rappresentanti del PTA da 2 a 3 e considerare i 3 studenti (2 + 1 dottorando) mantenendo il totale di 21 componenti del SA.

**GdL**: Non è migliorativo diminuire la rappresentanza studentesca, anche alla luce delle indicazioni ANVUR.

Proposta 2: lasciare invariata la rappresentanza studenti e dottorando (3+1) e aumentare da 2 a 3 i rappresentanti sia del PTA che dei ricercatori.

**GdL**: Per mantenere le proporzioni richieste dalla L. 240 e avere un SA dispari la configurazione diventerebbe la seguente.

# Osservazioni-proposte del SA (15.05.2023)

	Testo vigente	Testo proposto	Proposta del SA
Rettore	1	1	1
Direttori	5	6	8
PO	3	3	3
PA	3	3	3
Rlc	2	2	3
PTA	2	2	3
stud	3	3	3
dott		1	1
Docenti min richiesti da 240	12,67	14,00	16,67
Numero docenti	13,00	14,00	17,00
Numero totale	19	21	25

**GdL:** La simulazione mostra la numerosità richiesta dalla L. 240 per mantenere le proporzioni e avere una composizione di SA dispari. Il gruppo lavoro ritiene che un aumento di 6 senatori sia eccessivo, anche considerando che il SA deve avere un "numero di membri **proporzionato alle dimensioni dell'ateneo** e non superiore a trentacinque unità"(=Mi Statale).

# Osservazioni-proposte del SA (15.05.2023)

## **Proposta di Luca Brandolini:**

**Art 18:** specificare la durata biennale del mandato degli studenti e dei dottorandi all'interno del Senato e in generale degli organi.

**GdL:** Si modificano in tal senso gli art. 18 e 49.